

XCV.

TORNATA DEL 10 NOVEMBRE 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi — Sunto di petizioni — Congedo — Annunzio della morte del senatore Ferdinando Cavalli e sua commemorazione, alla quale si associano il senatore Lampertico ed il ministro delle finanze — Seguito della discussione del progetto di legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale — Discorso del senatore Pierantoni e considerazioni del senatore Corte.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

Sono presenti il ministro delle finanze e il ministro guardasigilli; più tardi interviene il ministro della guerra.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, il quale è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Bologna, delle *Notizie sulle condizioni industriali e commerciali della provincia di Bologna*;

Il senatore conte Manfrin, delle sue *Memorie intorno al nuovo disegno di legge comunale e provinciale*;

Il senatore comm. Lampertico, della *Storia di Ponterico del sacerdote Angelo Berenzi*; e della pubblicazione di *Alcune lettere del conte Sclopis a lui dirette nel 1877, quale relatore dell'Ufficio centrale del Senato per la legge sugli abusi dei ministri di culto*;

Il presidente della Camera italiana di commercio ed arti in Buenos-Ayres, di una *Memoria pel biennio 1886-87*;

Il rettore dell'università degli studi di Camerino, dell'*Annuario di quella università per l'anno 1887-88*;

Il signor C. Sipione fu Socrate, di 10 esemplari di un suo *Opuscolo sul nuovo Codice penale*;

Il Comitato popolare fiorentino per la ferrovia direttissima Bologna-Firenze-Roma, di un esemplare del *Progetto Protche*;

Il rettore dell'università degli studi di Perugia, dell'*Annuario di quella università per l'anno 1887, e del 2º volume degli Annali; Facoltà medico-chirurgica e Facoltà giuridica*;

Il prof. cav. Isidoro Marchisio, di un volume contenente *Discorsi e scritti vari di Paolo Bosselli, con cenni biografici*;

Il signor Giacomo Alatri, dei suoi *Pensieri e proposte sul riordinamento delle Banche di emissione in Italia*;

Il Presidente del Comitato centrale della Croce Rossa italiana, del *Bollettino n. 5 di quell'Associazione*;

Il Direttore generale delle gabelle, di una *Relazione sull'Amministrazione delle gabelle per l'esercizio 1886-87*,

L'avv. Vito Porto, di un suo opuscolo col titolo: *Il progetto del Codice penale alla Camera dei deputati*;

Il municipio di Rocchetta Sant'Antonio, della *Cronistoria di quel municipio redatta da Giovanni Gentile*.

PRESIDENTE. Il senatore Spalletti domanda un congedo di cinque giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni, il congedo si intende accordato.

Annunzio della morte e commemorazione del senatore Ferdinando Cavalli.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Ho il dolore di annunziarvi essere morto ieri in Padova, in età di anni 78 compiuti, il senatore Ferdinando Cavalli.

Nacque il conte Ferdinando Cavalli in Chiari da nobile e ricca famiglia; e ricchezza e nobiltà furono gli sproni ad accrescere col merito personale il prestigio della nascita.

Ascritto al regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, gli studi storici politici ed economici l'occuparono tutto, e ne lasciò documenti pregevoli. Ricorderò fra essi gli *Studi economici sulle condizioni naturali e civili della provincia di Padova*, una *Memoria intorno a due scrittori politici italiani del secolo XIV* e finalmente la sua opera di maggior lena: *Della scienza politica in Italia*. La quale ultima, pubblicata nel 1865, gli procacciò stima grande; e fu cagione insieme alle qualità dell'animo liberale, generoso e buono che, congiunto l'anno dopo il Veneto al Regno d'Italia, tre collegi ad un tempo se lo contendessero per rappresentante al Parlamento.

E in quella, che fu la nona legislatura, accaprossi di subito la benevolenza dei colleghi, i quali, nella successiva, lo elessero vicepresidente.

Era senatore dal 6 dicembre 1868, ed anche in questo Consesso fu amato e stimato molto; sicchè oggi tributando io al dotto collega, al buon cittadino, quest'ultima parola di affetto e di rimpianto vado certo di essere l'eco dei sentimenti vostri verso l'estinto. (*Benissimo*)

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Permetta il Senato, che io particolarmente mi associ alle nobili parole di rimpianto e di onore dette dall'onorevole Presidente in memoria del senatore Cavalli.

Quelle ragioni più intime di ossequio, che ci avvicinano ad egregi cittadini, ben possono testimoniarsi, allorchè si confondono coi sentimenti comuni di rispetto, che ognora circonda chi bene merita della Patria.

Egregiamente ha detto l'onorevole Presidente, che il senatore Cavalli più che dalla cospicua fortuna o dallo splendore dei natali cercò il suo lustro negli studi. E rendergli questo omaggio tanto più mi piace in quest'aula, perchè il senatore Cavalli, così nella vita del cittadino, come in quella dello studio, ebbe costantemente l'animo rivolto all'Italia. Ed all'Italia lo ebbe principalissimamente rivolto in quegli studi, in cui con grande amore raccolse così preziosi elementi per la storia del pensiero politico d'Italia.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Il Governo si associa alle giuste parole di rimpianto e di omaggio per la morte del nostro esimio collega il senatore Cavalli.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale** » (N. 96).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « **Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia** ».

Ha facoltà di parlare il signor senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori. Io non credevo di dover prendere la parola in questa discussione, perchè se è vero il detto del Walpole, « che i discorsi degli oratori non mutarono mai le sorti delle leggi », io non ho la speranza di mutare alcuna parte del disegno di Codice, che ci sta sotto gli occhi, specialmente quando l'ufficio nostro è ridotto ad esporre voti e desideri, che saranno pesati sulla bilancia della opportunità e della conve-

nienza da commissari eletti dal Governo del Re, il quale può accettare o respingere persino le deliberazioni di questa Commissione di coordinamento.

Tuttavia mi hanno indotto a parlare i discorsi degli onorevoli preopinanti ed il dovere che ha l'uomo politico di avere un convincimento e di saperlo sostenere tra il mutar vario degli uomini e dei criteri di governo.

Debbo ricordare che, quando mi pregiavo di sedere nella Camera elettiva, prestai l'opera mia modesta, ma volenterosa, di commissario allo studio ed alla votazione del primo libro del Codice penale nel 28 novembre 1877; debbo del pari ricordare che fui relatore nella Camera elettiva del disegno di legge che prendeva nome: « della repressione degli abusi commessi dai ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni »; e che in ventitre anni di pubblico insegnamento e di esercizio professionale studiai sempre con amore le discipline penali. Con questi precedenti è facile intendere la ragione, per la quale chiesi di parlare ieri, quando l'onor. Vitelleschi qualificava con grande convinzione e con grande licenza di parola gli abolizionisti: « semplici ideologi, poco atti alla vita pratica », ed a simigliante schiera di supposti illusi faceva andare per codazzo i malfattori interessati a volere l'assicurazione della vita contro i danni del carnefice, e da ultimo le nature sentimentali e gentili, le quali crede l'onor. Vitelleschi che si trovino in abbondanza nella grande famiglia italiana.

Avrei di nuovo domandato la parola quando l'onor. senatore Fusco disse di trovare dentro il sole della scienza e della giustizia italiana, chè tale gli si affaccia agli occhi della mente il progetto di Codice, un punto nero, ossia, il titolo sopra gli abusi dei ministri dei culti, che disse legge di combattimento, mentre il mitissimo mio amico l'onor. Zanardelli propone, sopra antiche tradizioni dell'elementare diritto, che ha lo Stato di difendersi dalle usurpazioni e dalle offese del sacerdozio, sanzioni punitive modeste ed oltremodo temperate.

Se ieri fosse a me venuto il turno della parola, sarei stato vivace oratore. Oggi, dimenticando le appassionate censure dei due preopinanti, tranquillo nella sicurezza della mia coscienza, mi affido alla buona ragione delle opinioni, che esporrò, e fo manifesto di voler

toccare pochi argomenti, ma di alto valore, premissa una dichiarazione.

Speciali condizioni della mia vita mi tolsero di seguire giorno per giorno le discussioni della Camera dei deputati; confesso persino che una certa diffidenza ed un certo scetticismo mi allontanarono dallo studio anticipato di questo disegno di legge. Da quattordici anni fo parte delle Assemblee legislative nazionali. Ricordo numerosi progetti di legge discussi e non condotti a perfezione di legge, tra i quali parecchi progetti di Codice penale.

Aggiungo che, quando mi pervenne il paziente lavoro della Commissione speciale del Senato, io non aveva modo di attendere allo studio specialissimo che addimanda l'altissimo argomento. Pure in due giorni mi sono raccolto nello esame dei lunghi lavori di preparazione ed avendo visto che circa mille voci di emendazione furono esposti nella discussione delle Commissioni parlamentari e nella discussione pubblica della Camera elettiva, ho giurato a me stesso di non fare opera vana ed inutile di ripetizione e di scegliere pochi temi, sopra i quali stimo utile una discussione, e questi sono: l'indole specialissima della legge, che dobbiamo deliberare, il sistema fondamentale e nuovo delle pene sanzionato nel disegno, a cui si rannolla la gravosa questione dell'abolizione della pena di morte; terzo tema, la materia della estradizione, di cui nessuno ha parlato; la diffamazione, di cui intendo discorrere, acceso da vivissimo favore per la libertà della stampa e colla intenzione di assicurarle un maggior sindacato sopra i rappresentanti del potere legislativo; da ultimo parlerò per ricordare ai preopinanti la storia della legislazione sopra gli abusi dei ministri dei culti, essendo assai sorpreso dello equivoco, per cui si agitano coscienze timorate, facendo credere che le sanzioni proposte abbiano carattere di novità.

Di certo il Senato sarà indulgente con me: esso non ha bisogno di ascoltare alcun discorso, ma sa pure che la pubblicità delle Assemblee è ordinata per raccomandare le leggi alla pubblica stima, e che l'attrito delle opinioni provoca una scintilla di luce, che è la verità (*bene, bravo!*).

Se noi ascoltiamo coloro, che raccomandano il disegno di legge, sentiamo dire che non è punto trascurata la osservanza delle sanzioni

dello Statuto sul modo, onde debbono procedere le discussioni e le adozioni delle leggi. Si afferma che le Assemblee politiche non hanno la possibilità di dedicare l'esclusiva loro attenzione allo esame dell'adozione di un Codice e che bisogna distinguere tra le leggi ordinarie ed i Codici. Si aggiunge che volendo la procedura parlamentare alla chiusura di una sessione abbandonate le leggi, che erano già preparate per la discussione, diventa una tela di Penelope lo studio dei Codici, e che a togliere codesta jattura conveniva adottare il metodo, tenuto nel 1865 per la pubblicazione di altri Codici, specialmente del Codice Civile. E non basta: l'onorevole ministro, uomo pienamente rispettoso delle competenze parlamentari, non osò dire quello che un relatore scrisse: ossia, che il disegno di legge non deroghi all'articolo 55 dello Statuto, il quale vuole che ogni articolo sia discusso e votato, perchè le convenzioni diplomatiche e le leggi contrattuali dell'Amministrazione dello Stato non vanno votate articolo per articolo. Questa argomentazione non fu usata dall'onor. guardasigilli, ma fu scritta nella relazione della Commissione della Camera dei deputati.

Infine fu citata la procedura seguita dalla Spagna e dall'Olanda, le cui Assemblee politiche a differenza degli esempi dati dal Parlamento austriaco e dal germanico, seguirono il metodo questa volta preferito.

Sia permesso a me, che pure voterò il disegno accettato dalla Camera elettiva, e voluto dal suffragio di una Commissione autorevole per i magistrati che la compongono e per la sapienza del professore Pessiva, che insegnò ragione costituzionale, dire, che nessuno degli argomenti svolti stimo vevoli a nascondere il vero carattere di questa legge, che è legge di pienissima delegazione dei poteri legislativi.

Il paese ha diritto di sapere la verità e ciascuno deve assumere la responsabilità del proprio voto.

Conviene che gli atti parlamentari contengano riserve o determinazioni utili per l'avvenire.

Con poca fondatezza si ripete quello, che l'onor. Pisanelli disse nel 1865: ossia, che i Parlamenti non possono nell'esame dei Codici seguire il sistema della votazione statutaria, ch'è quello dell'un articolo deliberato dopo l'altro e

che debbano preferire la votazione complessiva, per schivare il fatto della contraddizione.

La Commissione della Camera dei deputati, presentando la relazione del Codice civile nella tornata del 14 gennaio 1865, rispose all'onorevole guardasigilli con queste parole:

« Ognuno comprende che quando il Governo provvede per decreto a ciò che, secondo la Costituzione, deve essere provveduto per legge, esso riassume questo potere a cui debbono partecipare ancora i due rami del Parlamento, e se questo è fatto con l'assenso della Camera dei deputati e del Senato ognuno vi scorgerà la remissione delle attribuzioni di quei corpi ». Così disse quella Commissione che ebbe per relatore l'onor. Mancini.

La Costituzione olandese del 1815, emendata nel 1848, non ha le sanzioni dello Statuto italiano, le quali mancano del pari nella Costituzione spagnuola del 30 giugno 1876; onde gli esempi non reggono. Il Parlamento votò il Codice della marina mercantile e il primo libro del Codice penale. Poteva votare gli altri libri. Il caso del 1865 fu giustificato dall'urgenza di trasferire la capitale in Firenze.

La possibilità della contraddizione non ha fondamento di verità, perchè la consuetudine parlamentare ha concesso che, quando nello esame di una legge amplissima l'adozione di alcun emendamento abbia prodotto alcuna contraddizione; il presidente o la Commissione corregge il vizio di cui il presidente dà notizia alla Camera, prima che il disegno di legge sia trasmesso al Ministero, affinchè ne faccia la presentazione all'altro ramo del Parlamento.

Del rimanente il sistema bicamerale, ossia, delle due Assemblee, che dà il vantaggio del doppio esame, della duplice discussione e della duplice votazione, serve mirabilmente a correggere le contraddizioni, nelle quali possa cadere uno dei due rami del Parlamento.

A che il lusso di un Senato, se non lo si stimasse potente a sì modesto ufficio?

In ogni estremo caso il Parlamento avrebbe potuto dare il mandato ad una Commissione nominata dalle due Camere per fare l'ultimo lavoro di coordinazione, discostandosi nella minore possibile misura dalla osservanza dei suoi doveri sanzionati nello Statuto.

Neppure mi convince il ricordo delle due leggi speciali, i trattati ed i contratti per l'Am-

ministrazione dello Stato, che, per l'indole loro speciale non vanno emendati.

La prerogativa della Camera e del Senato di votare i trattati è specialmente limitata nella materia, nel tempo e nel modo. L'approvazione delle leggi contrattuali è contemplata da una delle leggi organiche dei poteri, la legge della contabilità dello Stato, che provvede a questa specialissima categoria di obbligazioni.

Perchè tacere la verità vera e le principali ragioni, per le quali sinora, dopo ventotto anni di regno unitario, la promessa del nuovo Codice non fu mantenuta?

A mio modo di credere, due fatti d'indole politica furono i maggiori ostacoli alla riforma. Il primo fatto, d'indole dolorosa, è comune alle condizioni contemporanee di tutti i Governi parlamentari: la breve durata dei Ministeri per la dissoluzione de' partiti politici.

Pensi il Senato che dall'epoca fortunata del Regno d'Italia avemmo trenta ministri guardasigilli, talchè ogni anno potrebbe prendere il nome da un ministro (*Sensazione*), perchè avanzerebbero due nomi soltanto ai ventotto anni di Regno.

Due della schiera virtuosa de' passati ministri li vedo sedere nel banco della Commissione; gli onorevoli Vigliani e Pessina, ornamento in questi Campi Elisi della vita parlamentare. (*Si ride*).

Con la brevità dell'ufficio di ministro sta la grande ricchezza della vita giuridica italiana. Negli altri paesi facilmente si accetta la dittatura scientifica di un grande giureconsulto; citerò, per esempio, il Glaser, in Austria, il quale, avendo dato l'ingegno, l'opera, il tempo alla studio di un Codice, trovò facilmente la subordinazione dei legislatori ad accettarne il disegno legislativo. Ma l'Italia, la terra degli *antichi cavalieri della legge*, la patria del diritto, vanta gran numero di uomini superiori, che si sentono sciolti da ogni disciplina; onde non è da maravigliare se dal Miglietti al Pisanelli, dal De Falco al Mancini, dal Vigliani allo Zannardelli, dal Tajani al Pessina, dal Savelli ad ogni altro ministro, tutti tentarono di daro il proprio nome ad un Codice.

Nobile ambizione codesta, perchè il potere dà poche soddisfazioni in Italia; per quanto sia vero che nella compilazione dei Codici non esista proprietà artistica o letteraria. (*ilarità*).

E nelle vicende della vita parlamentare trova talvolta applicazione il verso di Virgino:

Versiculos ego fecit, tulit alter honorem.

Per esempio, il Codice di diritto civile porta il nome del Vacca; quello della procedura civile il nome del Cortese: ma la storia, che è il tribunale dei popoli, non ratifica le menzogne dei contemporanei, perchè un Codice è l'opera collettiva della coscienza giuridica della nazione, dei poteri nazionali, che raccolgono lentamente, ma con senno l'opera de' maggiori intelletti.

Mi dispiace di dirlo, i primi immediati autori dei Codici penali sono i delinquenti. Se non ci fossero i colpevoli, non ci sarebbe la necessità di esercitare il supremo diritto di punire e di studiare la ragione delle pene, la qualità dei reati, la misura di reprimere.

Quanto a sistemi penali conosco due soli lavori d'arte: le pene della Chiesa cattolica e la *Divina Commedia* di Dante Alighieri. (*ilarità*).

Se adunque innegabile è la verità, che specialmente per le condizioni patologiche della vita parlamentare si invocò una legge di delegazione di poteri per unificare alla fine il diritto punitivo nazionale, io che voleva questa unificazione sin dal 28 novembre 1877, quando essendo deputato votai il primo Libro, che è il maggiore del Codice penale, sono lieto di arrecare il mio coscienzioso voto a questa grande opera consolidatrice del principio di eguaglianza nell'ordine della repressione.

Che la legge sia di carattere specialissimo lo dice testualmente il testo, che ci sta d'innanzi. Infatti il primo articolo contiene questa sanzione:

« È data facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice, dopo che lo avrà contemperato coi voti del Parlamento ». Qui si contiene al certo una delegazione di potestà: il Parlamento è diventato una specie di Comitato consulente. Il ministro, col consiglio di uomini di sua elezione, detterà il vero Codice per la nazione.

Ma si faccia attenzione alla straordinaria indole dell'art. 2, su cui o poco o nulla si è fermata l'attenzione delle due Commissioni e degli oratori che parlarono nelle due Assemblee. Questo articolo reca: « Il Governo del Re è pure

autorizzato a fare per regio decreto le disposizioni transitorie ».

La potestà, che si conferisce, nella prima parte dell'articolo ben s'intende. Non vi ha diritto nuovo, che innestandosi sull'albero vecchio della legislazione non abbia bisogno di un legame, di un ponte di passaggio. Ma, ecco dove si nasconde il cavallo troiano, onorevole Guardasigilli, « e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice ».

La Commissione, per la voce autorevole e leale dell'on. mio amico il professore Pessina, indicò le materie che « saranno necessarie ». Ascoltate, onorevoli colleghi, e negate, se potete, che questa non sia una legge di pieni poteri fuori ogni misura. Il potere esecutivo arbitrerà sopra le seguenti materie:

1° « La surrogazione di altre norme a quelle che formano parte della legge delle giurisdizioni per fermare quali reati siano devoluti alle Corti di assise, quali ai tribunali e quali infine ai pretori ».

L'articolo 71 della Costituzione comanda: « che nessuno sia distolto dai suoi giudici naturali ». Il legislatore non può neppure creare tribunali o Commissioni straordinarie. Invece con questa legge permettiamo, senza sapere in quale misura, nè come, che la Corte d'assise possa perdere alcuna parte della sua competenza, o che la perda il tribunale, come se la qualità del magistrato e la forma dei giudizi non sieno garanzie per la libertà, l'onore, la vita e la fortuna de' consociati.

Senza dubbio il pretore vedrà accresciuta la sua competenza. Importante e gravissima responsabilità è quella che assume il Parlamento delegando e l'onor. Zanardelli accettando una potestà che egli vorrà esercitare *cum moderamine inculpatæ tutelæ*. (Ilarità).

Ma non basta; l'onor. Pessina espone che conviene modificare alcune norme del diritto giudiziario penale sopra le ordinanze definitive della Camera di Consiglio e del giudice istruttore. Grande potestà, che involge una grossa responsabilità, è questa seconda delegazione, perchè le ordinanze del giudice istruttore e quelle della Camera di Consiglio possono assicurare la irresponsabilità a veri colpevoli e spingere innocenti alla triste prova di un dibattimento pubblico, che ferisce sempre lo stato d'illesa estimazione degli uomini.

In terzo luogo, l'art. 2 conferisce all'onorevole ministro la potestà di modificare per decreto reale le norme sull'appellabilità delle sentenze. Oggi il doppio esame di gran parte delle sentenze è guarentigia di libertà ed è procedura idonea per raggiungere la verità del delitto e la giusta misura della pena, perchè due discussioni danno maggiore rispetto all'autorità della cosa giudicata. Chi può escludere che le modificazioni future non toglieranno la garentia dell'appello a materie penali, che ora per leggi vigenti ne sono confortate? E chi conosce lo stato penale della giustizia correzionale non ignora i voti di riforme ripetutamente fatti; sa che davvero in questo obbietto, dal quale tanto dipende il grave pondo della rediciva, trova applicazione il detto di Anton Fabro: *Sententia autem est casus fortuitus. (Sensazione)*.

Infine l'onor. Pessina annunzia che bisogna modificare le norme sopra i ricorsi in Cassazione secondo le varie materie di penalità.

Noi aspettiamo ancora la legge sulla Cassazione qui discussa. Con codesta delegazione di poteri permetteremo che il ministro aggiunga con decreto limiti ch'egli crederà convenienti al diritto di produrre ricorso? Ovvero riduca l'esercizio di questo supremo rimedio? Inoltre il maggior relatore annunzia che « bisogna toccare le norme, che concernono la cattura degli imputati e la loro libertà provvisoria o assoluta durante l'istruttoria ed il giudizio ». (*Sensazione*). Dovrò ricordare l'articolo 26 dello Statuto, quello che contiene l'*Habeas corpus* del cittadino italiano? *La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive*. Quale uso farà il ministro del potere di toccare con decreto le leggi vigenti?

Infine il relatore ricorda che bisogna fermare per decreto reale tutte le discipline carcerarie per rispondere ai nuovi concetti, che informano la reclusione e la detenzione secondo le esigenze del sistema penitenziario adottato. Questi sono i sei capi di una riforma, che toccherà le parti essenziali del diritto pubblico italiano, e che sarà fatta dalla prudenza ministeriale temperata dal consiglio di uomini dotti, al certo prudenti.

La relazione ci dà questa notizia: che vi fu una minoranza, la quale giustamente opinò che

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 NOVEMBRE 1888

non potesse il Parlamento abbandonare interamente al potere esecutivo la determinazione di così larghe e sconfinato norme; che occorresse un disegno di legge. Ignoro le ragioni, per le quali la maggioranza non richiese una legge. Lessi nella relazione che si volle rendere omaggio al voto dell'altra Camera, sperando che il Governo si limiterà, non a toccare sostanzialmente le giurisdizioni, ma a fare una semplice opera di adattamento.

Io non so comprendere perchè l'onor. guardasigilli, che con tanto amore attese all'opera grandiosa della riforma del diritto punitivo, non presentò come allegati i disegni di legge, che potevano e dovevano essere il coronamento necessario dell'applicazione del nuovo Codice penale.

Io non so perchè tutta questa materia debba essere delegata e non riconosco la ragione, per cui il Senato, che si diè la pena di nominare una Commissione speciale, forte per numero, e che raccolse nel suo seno oltre a due valorosi giuristi, parecchi luminari del Pubblico Ministero e presidenti di Cassazione, non debba sapere dalla maggioranza della Commissione l'indice delle parti della procedura e dell'ordinamento giudiziario, che saranno corretto.

La maggioranza, che dice che si tratta di un semplice lavoro di adattamento, aveva tempo e dovere d'indicare le sanzioni della legislazione vigente che saranno modificate dal potere esecutivo.

In verità, quando è suonata l'ora, in cui qui dentro è fatto freddo il culto per l'osservanza severa delle sanzioni dello Statuto, io non sarò la triste Cassandra, nè farò mia la parola del tribuno; ma neppure darò segno di una rassegnazione disperata. Invece vo' prendere pubblico atto del profitto, che qui dentro si potrà raccogliere dal larghissimo esempio contenuto nell'art. 2.

Poichè il Senato passerà sopra all'osservanza scrupolosa delle sanzioni dello Statuto e consumerà una grande delegazione di poteri, io ne prendo ragione per dire a parecchi onorevoli colleghi, che oppugnano la riforma del Senato, paurosi di una legge che possa variare in qualche modo l'art. 33 dello Statuto, che d'ora innanzi saranno incatenati a seguire il carro del trionfo dal voto che daranno a questa legge:

voto, che solamente per utilità pubblica può essere giustificato.

Dal canto mio opino che il caso presente sia ferace per raccomandare l'adozione di un progetto che da qualche tempo ho nella mente. Nella Costituzione l'art. 73 conferisce esclusivamente al potere legislativo la interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio. Io desidero che sia sanzionato un istituto per la revisione delle leggi.

La diversità della giurisprudenza dopo le prime applicazioni di una legge è la conseguenza certissima, salvo l'errore che è umano, della oscurità delle leggi, delle contraddizioni nei testi.

Il Consiglio di Stato è insufficiente all'alto e benefico ufficio di emendazione che va profondamente studiato sulla giurisprudenza. Invoco un Consiglio di revisione che presieduto dall'onorevole ministro guardasigilli, sia composto di professori delegati dalle Università, dai maggiori magistrati, che, come il Paoli, debbono cedere alla presunzione della legge, per cui oltre 75 anni non sono stimati più idonei a dare sentenze.

Desidero che a questi egregi uomini sieno uniti delegati eletti dai Consigli degli ordini e di disciplina, al fine di preparare quel lavoro di emendamento delle leggi, risultante dalla diuturna applicazione. Le leggi oscure fanno la fortuna degli avvocati, ma sono il dolore dei litiganti e delle famiglie. Il senatore Paoli ebbe la virtù di pubblicare un detto scritto sulle contraddizioni della giurisprudenza italiana. Il valoroso collega riprenda quel lavoro.

Al certo chi esercita la professione e consulta le tavole della giurisprudenza è assalito da un profondo dolore, osservando che le supreme magistrature non abbiano trovata concordia di pensiero nelle sanzioni più ordinarie della procedura e del diritto. Quindi, lo ripeto, pongo in evidenza il carattere essenzialmente eccezionale di questa legge, e votando la delegazione del potere legislativo esprimo la speranza, che l'esempio fruttifichi e contenga lo scioglimento della promessa di riforme indispensabili per il bene del nostro paese. (*Approvazioni*).

Dopo aver parlato del carattere eccezionalissimo della legge, sarò lieto se potrò sentire dalla mente sagace dell'illustre guardasigilli e dalla sapienza dei commissari che io mi sia ingannato; però non credo che questa dimo-

strazione sarà possibile. Se la dimostrazione sarà fatta, ne sarà lieto l'animo mio volenteroso di ottenere la unificazione del diritto penale.

Di questo Codice, che per i voti di emandazione proposti è un semplice abbozzo, si sono dati molti e straordinari giudizi.

Un oratore della Camera dei deputati lo disse lavoro di una *meravigliosa bellezza (si ride)*, come se fosse un nuovo Adamo che destatosi dal sonno, era preso di meraviglia per le bellezze di Eva. (*ilarità*). Un altro oratore lo disse conforme allo stato della civiltà, dei costumi, all'indole della nazione, alle manifestazioni della vita intellettuale, civile e politica del paese.

Si disse che sarà *monumento unico di sapienza nazionale*. Con maggiore competenza e serenità di giudizio un altro oratore lo disse un Codice migliore di quelli ora vigenti in Italia, un lavoro degno di pregio. Il nostro collega Pessina l'ha detto un Codice che riassume i progressi del diritto penale contemporaneo.

Ed io, o signori, lodo che l'Italia, non andò cercando l'ottimo teorico per dimenticare che le leggi debbono provvedere allo stato di sicurezza di una società.

Ed ora passo a discorrere del sistema della pene e della grossa ed annosa controversia dell'abolizione della pena capitale.

Ho voluto indicare che questo Codice sanziona i progressi degli Stati moderni per rasserenare l'animo del mio onorevole amico il senatore Vitelleschi, il quale ieri, con fede degna delle celesti beatitudini, disse che il ministro, la Camera dei deputati e le Commissioni avevano fatto un Codice, che ricordava gli *esercizi spirituali del padre Caravita*. Il padre Caravita non si aspettava l'onore di essere ricordato in questa Assemblea. E che volle dire il nostro onorevole collega? In una chiesetta qui, verso il Collegio Romano, il padre Caravita sotto il Governo teocratico, faceva gli *esercizi spirituali*, divertiva gli uditori con i dialoghi del dotto con l'ignorante. (*ilarità*).

L'onorevole Vitelleschi, perfetto gentiluomo, è certamente pentito di aver dato questa qualificazione all'opera grave di così sapienti giureconsulti.

Ma vi è qualche cosa di più. Egli disse che il Codice era un *idillio di teorici*, e che mentre era opera grande, era di benevolenza per gli

assassini, per coloro che ammazzano e che feriscono, era lavoro duro, durissimo verso i ministri dei culti, dai quali è solito sentir parlare la morale.

Queste sono le qualificazioni date al Codice dall'onorevole Vitelleschi, il quale, pur mostrandosi informato delle condizioni generali della delinquenza e dei corrotti costumi delle classi diseredate italiane, con citare le statistiche penali dell'Inghilterra, si arbitrò di domandare: se non assumeremo una grande responsabilità votando la inviolabilità della vita umana.

Mi sia permesso di rispondere all'onorevole Vitelleschi il quale, citando le statistiche, si ricordava del detto del Goethe: « i numeri fanno il mondo », che le statistiche inglesi furono mal usate al fine di combattere l'abolizione della pena di morte.

La delinquenza in Inghilterra risulta nelle statistiche assai ristretta, perchè l'Inghilterra, a preferenza di tutti gli altri popoli che sanzionarono Codici sul sistema della codificazione francese, preferisce il sistema della indennità e dell'azione civile; rispetta molto la libertà personale, non ha lo strazio del lungo carcere preventivo, che adduce povertà, disistima e spinge al delitto, ponendo il giudicabile al contatto di veri delinquenti; ha inoltre il giudice di pace, il quale esercita non solamente l'azione di punire, ma l'alto patronato del potere giudiziario sopra le classi povere.

L'onorevole Vitelleschi più di me conosce l'Inghilterra; ma egli non vi si reca con la intenzione di studiare quella che è la vocazione del giurista, il conoscere le istituzioni giudiziarie di quel paese.

Ha egli visitato il pretorio del giudice di pace, dove si muove in gran parte la vita vera dell'Inghilterra? L'Inghilterra ha compreso sopra gli insegnamenti del Bentham rinnovati dalle dimostrazioni dello Spencer: che la carcere per quei reati di occasione, per quei reati d'impeto momentaneo, che la scuola moderna chiama delinquenza di occasione, non giova, ma nuoce, perchè è disonorante.

Portatevi colla mente, miei cari colleghi, in una campagna, ove vive

Quella misera gente ed amorosa
Che, contenta di un pane e di un affetto,
Sei di lavora e il settimo riposa.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 NOVEMBRE 1888

Pensate, per esempio, alle condizioni del nostro mercato, alla presente lotta di tariffe, al raccolto dell'uva, che l'anno scorso fu tanto abbondante onde il vino, che nel passato si vendeva a 20 centesimi il litro, scese al prezzo di 5 centesimi. Sol che l'operaio e l'agricoltore bevano un litro di più, è possibile che per l'estasi del liquore che il poeta diceva: « di smeraldo e di rubino », trascendano a facili risse.

Secondo i nostri Codici la pena del carcere è la pena per eccellenza, e i non abbienti, che non possono pagare l'ammenda, la vedono mutata in giornate di detenzione. Per questo si vedono diuturnamente onesti padri di famiglia, giovani baldi, che sarebbero la speranza dell'esercito, mariti, che debbono procurare il pane alla prole, per una semplice rissa, che fra gentiluomini è accomodata con un duello innocente, subito arrestati. Spessissimo il carcere preventivo, che soffrono, è maggiore della pena che darà il giudice. L'operaio, che è liberato, non trova più la fabbrica che l'accoglie al lavoro. Egli è condannato alla miseria. Allora noi vediamo che le nostre leggi penali preparano le statistiche della recidiva, perchè la miseria è spesso doloroso incitamento alle male azioni.

La società che non ha più fiducia per l'individuo che passò pochi giorni in prigione, lo condanna alla disperazione. Chi è spinto dalla miseria, è spinto all'aristocrazia del delitto. La società paga per le spese del carcere somme, che non seppero spontaneamente erogare nell'assistenza di patronato, nelle opere di beneficenza, negli asili infantili.

L'Inghilterra è giunta a sanzionare che il giudice di pace condanni, ma non faccia eseguire ne' lievissimi falli la sentenza, che rimane come una minaccia in caso di nuova colpa; il giudice fa pubbliche ammonizioni. Così accanto al sistema della libertà condizionale dei veri delinquenti vi è l'istituzione della condanna non eseguita, ch'è istituto di prevenzione.

Tra noi o nel tribunale del giudice unico, il pretore, o nel tribunale correzionale si condanna e spesso gravemente ogni caso di piccola delinquenza, togliendo tante energie alla vita nazionale.

In Italia manca una vera giustizia correzionale; gli appelli procedono con estrema lentezza; i processi dormono per molto tempo; vi

sono le clientele elettorali, le clientele amministrative, che paralizzano il corso di una buona giustizia correzionale. Per siffatti modi si ottiene quella eccedenza di statistica, che tanto fece impressione sull'animo del mio egregio amico il senatore Vitelleschi.

Si aggiunge che tra noi per la necessità, che il conte di Cavour espresse con le energiche frasi, che a far l'Italia si doveva *pagare, pagare, pagare*, furono sanzionate numerose leggi contravvenzionali, di mera creazione politica, che accrebbero il numero della delinquenza, ma che non fanno torto alla buona indole del popolo italiano.

L'onor. Vitelleschi non voglia confondersi dentro il grande numero di cifre, le quali debbono essere classificate secondo le cause della delinquenza. Del rimanente è antica la dimostrazione che le genti meridionali e di clima caldo più facilmente trascendono a fermenti: dimostrazione riaffermata dal Quételet nella sua opera: *L'Antropometria*.

La sola questione seria, che la statistica solleva col metodo sperimentale in ordine alla inchiesta di abolire la pena di morte, è questa: se, quale che sia il numero degli omicidi, quelli qualificati e che si puniscono colla pena di morte cresceranno nel numero con l'abolizione del patibolo. Provata la efficacia preventiva della sanzione di sangue, il legislatore farebbe opera imprudente e minacciosa per la giusta tutela della vita de' consociati, abolendola.

Ora mi permetta l'onor. Vitelleschi che su questo oggetto io addimostri che l'oratore non ha pienamente indovinato la condizione del diritto inglese, e che ha pienamente disconosciuto i meriti della scienza italiana.

Egli è vero che sino al 1800 l'abolizione della pena di morte in Italia si studiava nelle lezioni dei professori, nei libri dei filosofi, nelle proposte dei filantropi; ma dal 1865 in poi, dopo la discussione promossa dall'onor. Mancini, si fece uno studio diligente dell'abolizione della pena suprema col metodo sperimentale, ricercando la riprova della verità annunziata da Cesare Beccaria in queste poche parole: *se avrò dimostrato che la pena di morte non è necessaria, avrò vinta la causa della umanità*.

Lo studio sperimentale non solamente dimostrò che la pena non è emendatrice, non graduabile, ed in questi caratteri conviene anche

l'onor. Vitelleschi; ma che non sia riparabile: dimostrò inoltre che sia anche immorale, eccitatrice a crimini, a mali costumi. Poste queste dimostrazioni, creda pure l'onor. Vitelleschi, che nessuno può sentirsi ferito dalle gravi e severe parole, le quali egli pronunziò ieri.

Si può essere abolizionisti nelle Assemblee legislative quando abolizionisti furono in Inghilterra Bentham, Howard, Romelly, MacIntosh, O'Connell, in Francia La Fayette, De Broglie, Tracy, Lucas, Frank, Victor Hugo, Lamartine, nel Belgio Dupetiaux, in Germania Holtzendorff, Mittermayer, nell'America Franklin, Livingston. ed in Italia, per non citare i viventi, Beccaria, Carmignani, Carrara. Sono nomi questi, alla cui altezza morale l'onorevole collega non intende di andar da pari.

L'Inghilterra non è abolizionista? Chi lo ha detto, onorevole collega? La questione dell'abolizione della pena di morte fu detta matura in Inghilterra dal Bright quando sedeva nei Consigli della Corona.

L'Inghilterra che sin dal 1225, nel suo famoso Parlamento di Marston, quando il ceto sacerdotale domandava l'introduzione della legittimazione *per subsequens matrimonium* senti rispondere dai baroni la classica regola *nolumus legem Angliae mutari*, l'Inghilterra che non ancora ha accettato il principio della codificazione, dal 1828 si dedicò ad uno studio, lento, progressivo della riforma penale. In quell'anno fu fondata in Londra un'Associazione per l'abolizione della pena di morte. Questa Associazione ogni anno fece la sua inchiesta, si valse di tutti gli studi delle nazioni civili; ascoltò giureconsulti e statisti stranieri.

Nel 1840 l'onorevole Ewart chiese la prima volta la piena abolizione della pena di morte. La proposta fu appoggiata da novantatre deputati.

Per il cresciuto numero degli aderenti un atto della Regina nominò una Commissione per studiare la questione. La Società Howard, da prima fondata per la riforma delle carceri, estese i suoi studi anche all'abolizione, talchè ogni anno si videro crescere in Inghilterra non solamente gli aderenti alla riforma del diritto penale, ma anche gli abolizionisti.

Si abolirono di recente le pene infamanti, il 4 luglio 1870 la morte civile, la perdita dei

diritti di parentela; con la legge del 1° agosto del 1870 fu regolata l'extradizione.

Reco la più recente statistica dei voti degli abolizionisti sedenti nella Camera dei comuni.

La mozione nell'anno 1872 ebbe 117 voti contrari, ne ebbe favorevoli 62. In questa occasione l'onor. deputato Vincent chiese benanche che il carnefice non fosse più ricercato dallo sceriffo, ma dal Governo.

Nella discussione del 21 giugno 1881 la mozione fu rigettata con 175 voti per il no, ed ebbe 79 voti favorevoli; talchè in nove anni il numero degli abolizionisti crebbe di 17 voti.

Sino ai primi anni del secolo il patibolo era innalzato in Inghilterra perfino contro i colpevoli di furti di pochi scellini; oggi la pena di morte è stata ristretta ai soli casi dell'omicidio premeditato, che gli Inglesi non determinavano secondo le nozioni del diritto latino.

Ed ora, per non intrattenere più oltre il Senato in Inghilterra, terminerò con offrire agli Atti parlamentari le statistiche che io raccolsi dalle relazioni della Società *Howard* intorno la pena capitale, dalle quali il Tallack traeva argomento di dire: « sono tanto poche le esecuzioni capitali che in ciascun anno si fanno nel paese in proporzione della popolazione, che, comparandole con i periodi precedenti, questa pena può dirsi quasi abolita ».

Ed invero quest'affermazione è giustificata dall'esame della statistica delle condanne e delle esecuzioni nell'Inghilterra e nel Wales.

Gli specchi statistici dall'anno 1833 al 1870 insegnano che il maggior numero di esecuzioni fu fatto negli anni 1834 e 1835, perchè sopra 580 condannati a morte nel primo anno ebbero luogo 34 esecuzioni, e nel secondo parimenti 34 esecuzioni su 523 condanne.

Negli anni successivi il numero delle esecuzioni andò sensibilmente decrescendo.

Nel 1862, condanne 50, esecuzioni 15

» 1863,	» 29,	» 22
» 1864,	» 32,	» 19
» 1865,	» 20,	» 7
» 1866,	» 26,	» 12
» 1867,	» 27,	» 10
» 1868,	» —	» 12
» 1869,	» 18,	» 10
» 1870,	» 15,	» 6
» 1871,	» 13,	» 4
» 1872,	» 30,	» 15

Da questa statistica si raccolgono due insegnamenti: l'uno è, che man mano che il carnefice non esercitò il suo ufficio, si ridusse il numero delle supreme condanne, l'altro è, che man mano che in Inghilterra si diffuse l'opinione favorevole alla riforma, la Corona esercitò la maestosa prerogativa della grazia. E su questa materia delle grazie voglio indicare un fatto: nell'anno 1874, con il partito *tory* era tornato al potere il Disraeli, che era il primo ministro. Quell'uomo di Stato, per distinguersi dall'amministrazione dei *whigs*, non ostante le istanze fatte, rifiutò la grazia ad una donna di 42 anni, di nome Frances Stewart, condannata per l'uccisione di un nipote, che aveva appena un anno. Sorse aspra discussione nella Camera dei Comuni. La narrazione della fermezza, con la quale la paziente andò all'estremo supplizio, aumentò i biasimi contro il rifiuto governativo; si censurò il Disraeli, perchè aveva smentita una tradizione che sembrava regola: che non si dovesse normalmente giustiziare una donna, perchè le donne recano poca parte alla delinquenza.

Infine è da ricordare che sin dall'anno 1867 il Parlamento ordinò che le esecuzioni si dovessero fare in luogo chiuso con l'intervento di alcuni rappresentanti dell'ordine giudiziario e della stampa. In conclusione, l'Inghilterra è molto innanzi nello studio della riforma: la pena di morte è ristretta a pochi casi di alto tradimento e di omicidio, e le esecuzioni non sono pubbliche.

Questi fatti dell'Inghilterra ne affidano che noi non facciamo cosa che sia men che prudente, e che per noi si dà un esempio, il quale avrà vivissima influenza su quel popolo. Come e perchè l'Italia dovrebbe camminare in quest'opera a rimorchio di altre genti? Non è da meravigliarsi che l'Italia nostra sia dai popoli civili considerata come una nazione destinata dalle sue tradizioni a precorrere nella via del progresso legislativo agli altri popoli. Egli è della vita delle nazioni come di quella degli individui. Ciascuno ha un ingegno suo proprio, una speciale attitudine. Non è argomento retorico, non vanità poetica l'augurare che l'Italia da questo classico suolo di Roma, qui dove nella lotta del patriziato con la plebe tanto si illuminò la scienza dell'equità per opera del pretore, possa essere nuovo faro di luce e di civiltà nel mondo delle nazioni. (*Bene!*)

L'onor. Vitelleschi invocò la Svezia dopo l'Inghilterra per dire che non si dovesse toccare la pena di morte. L'esempio non fu felice, perchè l'onor. Vitelleschi dimenticò le condizioni specialissime, in cui vive la Svezia. Pure avendo avuto sul trono un Re, che scrisse un libro per l'abolizione della pena di morte, gli ordinamenti politici e la coscienza pubblica facevano procedere lentamente la idea della riforma. Ma appena la Svezia acquistò maggiore libertà politica, avanzò nella idea abolizionista. Nel dicembre del 1865 la Svezia ebbe la sua notte del 4 agosto 1789. I quattro ordini o curie dell'antica Dieta rinunziarono liberamente al diritto di rappresentare per ceti il popolo svedese. Il 22 giugno 1866 il Re sanzionò la nuova legge organica, che introdusse una rappresentanza nazionale. Nel 15 febbraio 1867, il nuovo potere legislativo si riunì la prima volta, e subito un deputato della seconda Camera, il Bovin, sindaco della piccola città di Sala, fece la proposta per abolire la pena di morte. Il Comitato di legislazione ricordò che nel 1802, anno, in cui fu adottato il Codice penale vigente, il Re e gli Stati del Regno avevano quasi deciso l'abolizione, perchè l'avevano conservata a titolo alternativo con i lavori forzati a vita e perchè nel corso degli ultimi anni era stata raramente applicata.

Otto commissari opinarono che fosse necessario l'indugio per meglio sperimentare la condotta del popolo; altri otto membri votarono per l'adozione della proposta. La discussione fu vivissima nelle due Camere; la mozione Bovin fu accolta con la maggioranza di 103 voti contro 53: risultamento che indica chiaramente l'opinione politica svedese.

Nella prima Camera un equivoco od una sorpresa politica impedì l'adozione. Il voto della proposta Bovin riunì 38 voti contro 39, e quindi l'abolizione fu respinta per un solo voto di maggioranza. L'Olivecrona, celebre giurista, narra che un deputato partigiano della riforma indugiò a dare il suo voto. Senza questa circostanza accidentale i voti sarebbero stati eguali, cioè, 39 contro 39, e l'esito della questione sarebbe dipeso dal voto sigillato in uso nella Svezia.

Nel 1868 la discussione fu rinnovata; ma il Governo fece predominare la sua opinione contraria.

Nondimeno l'insigne scrittore avvisa che la

Svezia non tarderà a prender posto fra quei paesi, di cui può dirsi, senza tema, l'eguale in fatto di progresso sociale e di civiltà.

L'onor. Vitelleschi ciò infine contro il disegno di abolizione l'Olanda, dicendo che abolì la pena di morte quando erano finiti i grossi delitti. No, onorevole Vitelleschi, anche l'Olanda ebbe lungamente a studiare, prima che il suo Parlamento l'avesse proclamata, l'abolizione della pena capitale.

Il pensiero di abolirla sorse per voce del Donker Curtius sino nell'anno 1827. Nel 1811 altre sapienti voci reclamavano l'abolizione, che fu di nuovo chiesta nell'anno 1851, quando molte riforme s'introdussero nel Codice del 1810.

Nell'anno 1859 fu presentato agli Stati generali olandesi un progetto, il quale ridusse la pena di morte a soli due casi: l'assassinio e l'atto tradimento. Dal 1861 il Governo non fece più eseguire alcuna condanna. Nell'anno 1862, il Ministero presieduto dall'illustre Thobcke preparò la legge di abolizione. Nel 21 novembre 1869, un messaggio reale annunciò l'abolizione, che ottenne il voto delle Assemblee. Le discussioni parlamentari e gli atti del Governo non danno la prova dell'idea esposta dall'onor. Vitelleschi, che in Olanda fossero mancati i delitti capitali.

Ma perchè l'onorevole senatore non ha considerato quello che avvenne in Germania? Allorché la Prussia, posta a capo del movimento unitario, ruppe la federazione degli Stati della Santa Alleanza, espulse l'Austria, sua vecchia antagonista, e ricompose la nazionalità germanica, pareva che la Germania potesse riprendere le sue tradizioni giuridiche nel nuovo ordinamento dello Stato federale. Nell'anno 1848 la pena di morte era stata abolita da tutti gli Stati, che accettarono la Costituzione tedesca deliberata dall'Assemblea nazionale di Francoforte, cioè in Sassonia-Weimar, Schwarzburg-Rudolstadt, Anhalt-Dessau e Köthen. Oldemburgo, Amburgo, Coburgo-Gotha, Würtemberg, Assia Elettorale, Assia Darmstadt, Brunswick, Baden, Nassau, Brema, Francoforte e Schleswig, Holstein. La successiva reazione politica rialzò il patibolo in tutti questi Stati, eccetto i piccoli paesi di Oldemburgo, Anhalt, Köthen e Nassau, nei quali la riforma sopravvisse tranquilla e sicura. La Sassonia, che sin dal 1833 aveva discusso il grave problema, maturò i suoi studi

nel 1855, quando fu discusso un nuovo Codice. Respinta in quell'anno la proposta, nell'anno 1867, sotto l'impressione del voto della Camera dei deputati italiani, si riaccese la lotta per la riforma. Questa trionfò il 1° ottobre 1868. Lo Schneider, ministro di giustizia, per non destare controversie filosofiche e teologiche, si astenne da ogni discussione razionale; imitò il metodo seguito dal Mancini, di addimostrare che la pena non fosse necessaria. Il potere legislativo della Germania faceva grande assegnamento sull'esempio splendidissimo della Sassonia e sul voto dell'Assemblea popolare. Lo sa bene l'onor. Vitelleschi: l'Assemblea nazionale, in seconda lettura, proclamò l'abolizione della pena di morte; nè valse ad impedire tale voto l'alta autorità del conte di Bismarck. Ma non è mestieri che io ricordi al Senato che il grande diplomatico non volle poi cedere all'alto volere nazionale. La Germania, posta nel dilemma o di non avere un Codice federale unico, o di cedere ad una volontà ostinata, fece atto di dedizione. Tuttavia, l'abolizione graduale fu sanzionata nel Codice germanico, perchè la pena suprema, prima sanzionata per sedici casi, fu ridotta a tre; fu usato inoltre questo temperamento: che per gli altri casi antichi, cioè, per i tredici, la pena di morte sarebbe ripristinata quando vi fosse o lo stato d'assedio per la guerra civile, o, cosa parimenti dolorosa, l'invasione nemica. Nessun Italiano sprezzere la maggiore prudenza ed il sommo rispetto usati dai poteri legislativi italiani per la coscienza giuridica del paese. Nell'anno 1865 il Senato non osò fare opera livellatrice restaurando il patibolo in Toscana. L'Italia sapientemente smentiva l'annunzio dei federalisti contro le grandi unità nazionali: cioè, che il grande agglomeramento dei popoli si dovesse operare a discapito del diritto e della libertà. (*Bene!*)

Infine leggerò, raccomandandola all'onorevole Vitelleschi, una statistica che io feci, per dare ragione della opportunità della riforma, sin dal 1878. Volli enumerare gli Stati presso i quali la pena di morte fu abolita o disusata, e porre in relazione l'abolizione con le popolazioni.

Ecco l'indice degli Stati che abolirono questa pena:

Stati Uniti.

Michigan . . Totale abolizione dal 1° marzo 1847.

Rhode-Island . Totale abolizione dal 1852.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 NOVEMBRE 1888

Wisconsin . . .	Totale abolizione dal 1853.
Jowa	Totale abolizione dal 1872.
Maine	Totale abolizione dal 1876.
Toscana	Abolizione rinnovata nell'anno 1859.
Repubblica di San Marino	Abolizione nel 1848.
Portogallo	Abolizione nel 1806.
Olanda	Abolizione totale dal 1870.
Svizzera	Abolizione totale dal 1874.
Romania	Abolizione dall'anno 1864.
Columbia (Venezuela, ecc.	Abolizione.

Ecco ora lo specchio della popolazione di questi Stati:

Entr. nell'unione	Aboliz.	Fonte	Popolaz.
Maine (1820)	1870	Cons. 1870	626,915
Rhode-Island (1790)	1852	1875	258,299
Michigan (1837)	1847	1874	1,330,110
Wisconsin (1818)	1853	Cons. 1870	1,194,020
Jowa (1846)	1872	» 1870	1,940,020
Toscana	1859	1875	2,172,832
Olanda	1870	1875	3,829,527
Svizzera	1874	1870	2,669,147
Portogallo	1872	1874	4,677,503
Romania	1864	1873	5,073,000
Columbia	—	1870	2,910,329
Venezuela	—	1873	1,784,194
			<u>27,560,545</u>
San Marino			7,819
			<u>27,568,351</u>

Sono dunque oltre 27 milioni di uomini che vivono ordinati senza la repressione patibolare.

Ecco l'indice degli Stati, nei quali erano cessate le esecuzioni capitali:

	Dal	Cens. del	
Illinese (1818)	—	1870	2,539,891
Jenneseo (1796)	—	—	1,258,520
Russia	1850	—	71,730,980
Belgio	1863	1874	5,336,634
Sassonia	1868	1875	2,760,342
Oldenburgo	1870	—	319,314
Nassau	—	—	1,409,902
Weimar	—	—	292,933
Wurtemberg	—	—	1,881,505
Baden	—	—	1,506,531
Prussia	—	—	15,771,562
Austria-Ungheria	—	1878	37,709,000
			<u>153,569,114</u>

Fatta la statistica della popolazione toscana, di San Marino, di tutti gli Stati che, come il nostro, seppero abolire la pena di morte, della Svizzera e dell'America, della Rumenia, dell'Olanda e del Portogallo, si hanno 58 milioni

di popolazione che si sono ordinati e camminano sulla via della luce e del progresso senza avere il triste presidio del carnefice.

Abbiamo poi 53 milioni di popolazioni che hanno già abolito in fatto la pena di morte, talchè noi non veniamo nè gli ultimi, nè i primi, ed al certo non facciamo opera pernicioso ed idealista.

Ho detto e dimostrato che gli abolizionisti preferiscono alle ragioni della filosofia i risul-tamenti della esperienza, perchè questa insegna che la pena capitale provoca a delitti, a corrotti costumi. Grande dovizie di prove esiste su questo obbietto.

Mi permetta l'onor. Vigliani che io, parlando con riverenza di lui, ricordi le prove che egli ne fornì quando volle ridar corso alla giustizia suprema nel Regno.

Essendo ministro il senatore Vigliani, propose il disegno di Codice penale, nel 1874, col quale voleva mantenere la pena di morte e ritristinarla in Toscana.

Uomo logico, di forte carattere, sapeva bene che il ministro, il quale crede di dover mantenere la pena di morte, non la debba proporre per burla. Egli aveva l'anno 1871 nelle prigioni ventitre condannati a morte; non so per quali ragioni, certamente considerò la gravità delle colpe e la condizione della sicurezza pubblica, ordinò tre esecuzioni capitali: due in Palermo ed una in Ancona; nell'anno 1875 ne ordinò sette: una in Perugia, due in Avellino, una in Potenza, una in Santa Maria Capua Vetere e l'ultima in Cosenza. Il ministro che riabilitò il lavoro del carnefice doveva credere alla virtù intimidatrice e quindi preventrice degli spettacoli di sangue. Quali furono invece gli effetti della esemplarità? Li narrai nel libro che ieri inviai per omaggio al Senato. Io stimai opportuno di studiare l'opera del carnefice, che l'onor. Vigliani andò a ripescare a Palermo, perchè non ne trovava più nel continente. (*Harità*).

In Perugia fu giustiziato un parricida. Io pregai egregi amici e giureconsulti di Perugia di raccogliere esattamente, da storici, fedeli l'impressione pubblica.

La mattina del 23 novembre 1874, alle ore 6 antimeridiane, lo scellerato uomo salì l'infame palco: la vile turba accorsa dai vicini paesi fu calcolata di cinquemila; essa bestemmiava, perchè faceva pessimo tempo. Appena il mal-

fattore uscì col funebre corteo, si gridò: *abbasso gli ombrelli. (Sensazione).*

Il Panari, così si chiamava, pregò il boia di togliergli un paio di scarpe nuove, affinché non gli fosse impedito di procedere fermo; disse all'assistente per la via: *lasciatemi camminare da me, tanto già non fuggo, statevene sicuri.*

Un mormorio si sprigionò dalla folla, che aveva veduto poco per la nebbia, quando un tonfo ed il comando di *dietro fronte* dato ad un battaglione, che cingeva il loco, fecero capire che la giustizia era fatta!

Moltissime donne svennero; parecchi viandanti dicevano: *hanno fatto bene!* altri: *come era tranquillo!* Una donna rimase impassibile, era una donna che aveva vegliato la notte, ed aggiunse: *era un bel giovane, aveva una grande e bella statura!*

Questa esecuzione mi ricordò le parole di un celebrato scrittore: « Voi credete dare un esempio che incuta spavento e non date che uno spettacolo, il quale qualche volta si fischia ».

Crede l'onor. Vitelleschi che questi spettacoli di sangue educino le masse? L'esempio dato a Perugia rese migliore il popolo? La intimidazione fece diminuire la criminalità nella provincia? Questa prova non fu data, nè si poté dare. Lo Stato, per volontà dell'onor. Vigliani, fece uso del *jus necis*. Invece la famiglia Panari raccolse l'infelice figlio di quel padre estirpato dal numero dei viventi. La vedova di Vincenzo Panari, la più danneggiata dall'esecrando delitto, raccolse nel suo tetto il figlio del parricida e la donna dalla quale nacque. (*Sensazione*).

In Santa Maria Capua Vetere lo stesso ministro fece eseguire la suprema giustizia contro Giacomo De Marco, che era stato un sanguinario brigante. Il capo guardiano, tosto che gli fece nota la tremenda decisione, ascoltò violenti parole, che il condannato rivolgeva contro il Governo. Il condannato fece la enumerazione di moltissimi capi briganti, più feroci di lui, che la grazia sovrana aveva risparmiati. Il senso comune del masnadiero dava giusta censura dell'uso arbitrario della grazia. (*Bene*).

Il paziente non ebbe paura. La folla rimase indifferente. Appena ucciso il De Marco, il carnefice asciugò le mani sanguinanti in una pezuola ed accese il sigaro. Molti tra la plebe fischiarono il turpe atto di cinismo; un carabiniere

fece cadere il sigaro dalla bocca del maestro della giustizia.

Appena la cittadinanza seppe il caso, altamente si dolse che un malfattore di altra terra fosse stato colà decapitato.

La morte data ad un brigante, quando il brigantaggio era un ricordo storico, sembrò inutile esempio!

Pertanto io giunsi a leggere le denunce dei reati che avvennero nei giorni dopo questa esecuzione. In Trentola fu ucciso certo Sebastiano Della Vecchia; ai 14 giugno, in Acerra, Rosa Pelella morì al seguito di ferite ricevute da certo Mario Massinello. Nella medesima Santa Maria, cinque sere dopo la esecuzione, vi fu un omicidio mancato da Alessandro Conforti contro Alessandro di Murolo. Ai 27 giugno, in Aversa, Luigi Nuges uccise Aniello Bottigliero; nello stesso giorno, in Nola, Filippo Lauro uccise Giovanni Napoletano. L'esempio patibolare adunque non frenò la criminalità sul luogo e nelle terre vicine: il sangue chiama sangue.

Le rinnovate prove del patibolo riaccessero sinistri pregiudizi. Non solo in alcuni paesi meridionali, ma anche in Francia, in Germania, per volgare pregiudizio, il boia fa la magia, l'indovino. È uso di invitare i carnefici, freschi del sangue dei condannati, ai banchetti nuziali, perchè si crede che altrimenti il boia, se non è invitato, stregghi gli sposi e tolga al maschio la potenza. (*Sensazione*). Il carnefice, risvegliato dall'onor. Vigliani, subito fu mandato in Avellino.

Fra i numerosi condannati nel capo il ministro scelse certi Minetti e De Vito nati nel mandamento di Mercughiano.

La popolazione volgare da ogni parte della provincia accorse allo spettacolo di morte. Un agnello fu usato dal carnefice per provare la mannaia.

Malgrado questa prova d'intimidazione i crimini aumentarono con grossi assassini: un signore notissimo, il Sensale, fu ucciso e sepolto vivo; una De Nardo stuprata ed uccisa; il professore sacerdote Zigarelli ucciso mentre usciva dalla scuola. La rubrica penale registrò due fratricidi ed un parricidio. Tutti questi orrendi delitti avvennero nei dieci giorni seguenti quello occupato dal carnefice. Il sangue chiamò il sangue!

Onde, o signori, è bello il caso di veder l'o-

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 NOVEMBRE 1888

norevole Vigliani, presidente della Commissione che con voto unanime adotta l'abolizione.

Io non stimo buon argomento il fatto, che s'invoca: ossia, che il giuri spesso non nega le circostanze attenuanti nei crimini, che addimandano la pena capitale. I giurati sono i giudici del fatto, ed il presidente della Corte, esecutore della legge, fa loro giurare di non pensare alle disposizioni della legge, perchè altrimenti mancherebbero al principale loro dovere.

Invece spesso i giurati danno le circostanze attenuanti soltanto per evitare la condanna capitale. In America l'uso ha recato che il Presidente, estratto il giuri, domandi nelle accuse capitali: se tra i giurati ve ne siano di quelli, che per convinzione oppugnano la pena di morte e li ricusi. Nel Belgio i giurati non possono dare le circostanze attenuanti nelle accuse capitali, perchè il legislatore non ha creduto di lasciare alla coscienza di pochi giurati il dare un verdetto, che decida: se il giudicato debba vivere od essere condotto all'estremo supplizio.

Ho dovuto parlare di tanti fatti che meglio sono esposti in quel mio povero scritto, di cui ieri feci omaggio al Parlamento, affinchè il mio voto si appalesi frutto di un'alta convinzione, deliberato da chi volle raccogliere con eguale concordia nella sua anima la ragione della filosofia ed i risultati della esperienza.

Dopo di ciò, dico, che se fosse ancora vivo il tempo, in cui le ragioni della filosofia vallessero a decidere le riforme, nessuna teoria gioverebbe a combattere l'abolizione della pena di morte, meno di quella, che l'onor. Vitelleschi indicò ieri.

Egli parlò ieri della massima del Vangelo: « Non fare agli altri quello che non vuoi fatto a te stesso », come quella che, provando la grande attinenza dei diritti e dei doveri, legittima la legge, che ammazza chi ha ammazzato. Egli ci parlò di un diritto supremo ed imprescrittibile della difesa sociale.

La massima del nuovo testamento invocata dall'onorevole propinante fu usata a coprire l'antica legge del taglione...

Voci. È vero!

Senatore PIERANTONI... L'oratore ci parlò del diritto di difesa. Lo Stato esercita la difesa con la guerra, la quale è cosa ben distinta dalla pena. È vero che il diritto penale ed il diritto di guerra camminarono quasi parallelamente sulla

via del progresso, talchè man mano che il vincitore non immolò più la vita del vinto e ne risparmiò la sostanza e l'onore; il legislatore senti il ribrezzo di uccidere l'uomo delinquente; ma la differenza corre enorme tra il carnefice ed il guerriero. (*Benissimo*). Dopo queste parole io spero che il Senato con voto quasi unanime voglia correggere la ritrosia, con la quale si oppose all'abolizione della pena di morte deliberata dalla Camera dei deputati ai 13 marzo 1865. Quanto a me non posso non ripetere lo stesso voto, che diedi ai 28 novembre 1877, nella Camera elettiva, e fo vivissimi auguri che questo voto eserciti grande influenza nella società internazionale.

Non istarò qui a ripetere quale sia la speranza degli uomini di buona volontà, studiosi del diritto.

Questa nostra opera, che è stata così lungamente preparata, non può essere chiamata un'opera affrettata e di pura ideologia. Il Senato, che nel 1865 respinse l'abolizione, non la respinse con viete preoccupazioni di altri tempi, ma con quella prudenza, che gli è propria.

Nel 1865 il Senato volle una abolizione graduale, perchè i molti casi di pena capitale furono allora ridotti soltanto a tre; esso promise al paese che nell'opera solenne e completa della unificazione nazionale si sarebbe associato alla grande maggioranza degli Italiani. Il Senato non rinnega sè stesso, non disprezza i suoi precedenti, e poichè oggi la questione politica è posta in questo modo, « o il patibolo in Toscana o pienissima abolizione »; noi che camminiamo ancora sulla via delle conquistate libertà nazionali, e non abbiamo ministri, che ci possano imporre il carnefice come ministro della giustizia unitaria (*Risa*), non indugiamo a deliberare sul dilemma: Essendo impossibile ricondurre il carnefice in Toscana, ovunque sarà abolito.

La riforma è matura tanto più che la Toscana fece una felice esperienza; essendo stata per parecchi anni la capitale d'Italia, accolse le genti di ogni contrada, quelle specialmente che piene di passioni accorrono agitate sul maggior teatro della scena politica. Durante il tempo trascorso nessuno ha potuto dire che solamente la mitezza toscana, di cui ci è tanta prova la flemmatica indole del nostro amico l'onor. Piero Puccioni (*ilarità prolungata*), po-

teva consentire l'abbandono della pena capitale. Uniti in Toscana tutti i popoli d'Italia, le statistiche de' maggiori misfatti non crebbero. La questione adunque è esaurita. Chiedo perdono al Senato di essermi di troppo dilungato, ma invoco in mio favore il lungo studio ed il molto amore che mi fecero cercare nella vita di tutti i popoli la ragione di una grande affermazione di giustizia sociale. (*Approvazioni. Molti senatori vanno a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

Prego i signori senatori a recarsi ai loro posti.

Il senatore Pierantoni ha facoltà di proseguire il suo discorso.

Senatore PIERANTONI. Il legislatore italiano non solamente stimò giunta l'ora di cancellare dal Codice la pena capitale, ma studiò uno dei più rilevanti problemi, la trasformazione del sistema delle pene vigenti, e volle sostituire ai vecchi congegni del carcere in comune, naturalmente depravatore, alla deportazione, ai lavori forzati ed al patibolo un nuovo sistema penale.

Anche questa parte fu censurata dall'onorevole Vitelleschi, il quale disse che vi era una benignità eccessiva per gli omicidi, mentre la bilancia non era equa per altri delinquenti.

Il sistema delle pene adottato dal nostro legislatore è in gran parte una imitazione del Codice olandese del 1881, il quale raccolse gli antichi esperimenti del sistema cellulare, di cui con esattezza storica parlò il collega Massarani. Ma come non è lecito tutto innovare, e perchè il legislatore deve pensare alla necessaria trasformazione dei locali penitenziari, la grande semplicità del sistema olandese fu alquanto disdetta innestandosi la riforma sopra un avanzo delle pene vigenti.

L'Olanda, dopo la detenzione, ha quattro pene accessorie: la destituzione da certi diritti, il collocamento in una casa speciale di lavoro, la confisca speciale, la semplice pubblicazione della sentenza.

Quel legislatore fu dominato dalle idee degli istituti inglesi, che, come ho detto, nei piccoli reati si contentano di condannare senza ritogliere

il condannato alla famiglia, al lavoro, e per tal modo la pena rimane con tutta la sua efficacia preventiva ad impedire un caso di recidiva.

Il Codice olandese fissa un massimo, ma non un minimo di ciascuna pena. Il disegno italiano abolisce la serie di pene, che è nella scala del Codice vigente imitato dal sistema francese; ma ha voluto obbedire ai nuovi principi della sociologia criminale e vuol dare libertà al giudice di potere spaziare senza l'osservanza di misura aritmetica dentro la pena. Questo sistema in teoria è ottimo. Stimò la pena surrogata al patibolo pienamente intimidatrice. Visitai negli anni passati le prigioni dell'Olanda, del Belgio, della Svizzera, dell'Inghilterra, della Francia, e sono convinto che la cella sia più dura della morte. La solitudine prolungata, l'uniformità, la lenta agonia morale, i giorni, che si succedono ai giorni nella solitudine del pensiero, certamente addurranno una grande intimidazione.

L'onor. Vitelleschi non creda che la vita del trappista sia la vita voluta dai delinquenti. Costoro hanno un'energia individuale sì forte e tanto inconciliabile con l'ordinamento repressivo cellulare che, tenuto conto dell'indole della razza nostra, del nostro clima, la pena arrecherà la pazzia, l'anemia, una morte lenta benchè non voluta dal legislatore,

Sono rassicurato dal sapere che tra il sistema filadelfiano e l'auburniano si adotterà il sistema misto del Grafton. L'Italia raccoglie gli insegnamenti delle altre nazioni, le grandi esperienze, che si sono fatte da altri paesi, ella che indovinò in ora mattutina i nuovi veri del diritto.

Nè stimò esatto quel che ieri disse l'onorevole Vitelleschi: « se togliete il presidio della pena di morte minaccerete la sicurezza pubblica, perchè lo sanno i giudici e gli avvocati, che la prima cosa che chiedono i delinquenti è quella di salvare la testa ». I miei studi m'insegnano il contrario; ossia che nei grandi delitti il colpevole o spera nella impunità, ovvero è parato a dare vita per vita. La pratica forense dei giovani anni della mia vita m'insegnò che il giudicabile teme di andare alla reclusione e si raccomanda al difensore che gli ottenga la pena dei lavori forzati.

Voci. È vero.

Il lavoro all'aria aperta pur fatto con la ca-

tena di ferro e nel recinto delle fortezze, o nell'agro romano, piace meglio che la segregazione notturna ed il lavoro nel silenzio.

Un solo caso doloroso io rammento, perchè avvenne a me nell'esercizio della professione. Era l'anno 1866; durante la guerra nazionale vi fu in Bologna una crisi economica. Un cappellaio licenziò parecchi operai, perchè gl'Italiani in gran numero usavano in quel tempo il caschetto del soldato od il berretto garibaldino.

Un certo Tonino, operaio, fu tra gli altri licenziato dopo circa 27 anni, che era stato al servizio di lui. L'operaio supplicò il capo fabbrica di non mandarlo via, perchè la fedeltà e il lungo tempo di servizio gli davano la speranza di non essere allontanato dalla fabbrica. Il padrone tenne duro.

L'operaio girò famelico tutta la giornata in cerca di lavoro; la sera incontrò il padrone, brandì un ferro e disse: *vita per vita*, lo uccise.

Accorsero le guardie nel momento, in cui quell'uomo era agonizzante, e ne raccolsero queste estreme parole: « Tonino, il mio operaio, mi ha ucciso ».

All'indomani le guardie andarono nella fabbrica e domandarono dell'operaio Antonio. Per caso vi era un altro operaio dal nome di Antonio; quegli fu arrestato. I giornali divulgarono la falsa notizia che si era arrestato il colpevole.

Il vero colpevole, che correva ramingo cercando tuttora un tozzo di pane, si presentò alla giustizia e si confessò reo, ottenendo la scarcerazione dell'infelice compagno.

I giurati di Bologna condannarono questo uomo all'estremo supplizio. La Cassazione di Torino annullò la condanna. Il presidente delle Assise di Modena mi nominò avvocato difensore d'ufficio. Quale era il mio dovere, onorevoli colleghi? Di salvare la vita al reo confesso ottenendo le circostanze attenuanti. Il lungo ed onesto lavoro durato, la fedeltà, la crisi economica, l'Austria nemica, che chiamò gli Italiani al campo, tutto io dissi. La Corte condannò il giudicato alla galera a vita. All'annuncio della minore pena il condannato si mostrò triste, poi si dolse acerbamente perchè gli avevo risparmiato il cimento del patibolo. Ecco, onorevole Vitelleschi, quali sono talvolta i sentimenti dei delinquenti.

Domandi l'onor. Vitelleschi la statistica dei suicidi, che si tentano e si consumano nelle carceri, e poi ci saprà dire se il sistema, che tanto intimorisce le popolazioni viventi in climi meno belli del nostro, sia un sistema penale mite. Non è forse vera la massima di Aristotile che per vivere fuori la società • bisogna essere un nume o un brutto?

Ma, guardando al nuovo sistema di pene ed alla latitudine fatta alla coscienza del magistrato nell'applicarle, io domando all'onor. ministro ed ai proponenti il disegno di Codice: sono preparati i nostri pretori ed i nostri giudici del tribunale di prima istanza a così grandioso rinnovamento? Fortemente ne dubito e mi ricordo del volume del mio amico Prins, *Criminalité et repression*. Il valoroso giurista diventò professore, ed uno dei valorosi colleghi nell'Istituto di diritto internazionale dopo essere stato giudice.

Egli lodando il sistema penale del Codice olandese e i nuovi studi di scienza penale ben avvertì che vi hanno due specie di delinquenti: la prima specie, la più abbondante, che precipuamente appartiene alla carità; la seconda da deferire alla repressione penale. Il giudice, che condanna al carcere od all'ammenda il mendicante od il colpevole di occasione, poichè l'ammenda si tramuta in detenzione, giustifica la severa affermazione di lord Coleridge. Questi ai 29 ottobre 1884, aprendo le Assise di Bedford, disse: « I tribunali sono non di rado le fabbriche dei colpevoli ».

L'azione del giudice unico che usando bene libertà nella misura della pena e che sapesse esercitare l'ufficio di patronato, di protezione giudiziaria impedirebbe tale danno: ma come sperare tali vantaggi dai nostri tribunali ordinati alla francese?

Pretori e giudici sono dal Governo nominati tra i giovani esordienti, giovani di belle speranze, e non come in Inghilterra, fra i più eminenti giureconsulti, che abbiano dato prova di indiscutibile esperienza, di capacità ed'ingegno, scelti nella palestra del fóro e pagati lautamente.

Come potranno i nostri pretori, a cui ogni legge addossa nuovi doveri sulle spalle, che hanno un trattamento derisorio, che non hanno ancora la necessaria esperienza che adducono la matura età, la qualità di padri di famiglia

e le nozioni sufficienti degli uomini e della vita, come potranno, ripeto, attendere giorno per giorno, ora per ora, alla giusta e sapiente applicazione del nuovo sistema di repressione penale?

Quale è il giusto desiderio dei pretori e dei giudici che seggono negli ultimi gradini della magistratura? A parte che se un giovane ha più merito dei colleghi è chiamato all'ufficio d'istruzione, ovvero alla magistratura civile, e che se è dei meno buoni, lo si lascia vigilare all'amministrazione della giustizia penale, che cosa avviene quando i magistrati giovani hanno un po' di esperienza? Sono promossi e nuovi inesperti sono chiamati a tentare novelle prove.

Senza la riforma del personale giudiziario è arduo il rinnovamento del sistema penale. Io non intendo di detrarre nulla alla valorosa e paziente schiera dei giovani magistrati, tra i quali spesso incontro i giovani della scuola; ma temo l'applicazione del nuovo sistema penale. Esso mi dà molto a pensare che darà una giurisprudenza talvolta troppo benigna, quasi sempre oltremodo severa, renderà la legge ingiusta, aumenterà l'ingombro nelle prigioni, preparerà con maggior danno la recidiva.

Come mai l'onor. ministro caldeggia la riforma quando la giustizia penale è in balia dei vicepretori, avvocati confusi a magistrati, che dall'un giorno all'altro, ora difendono, ora condannano, e che anelano l'ufficio per cercare clientela? In tale stato di cose paventi l'onoguardasigilli di aumentare le competenze dei pretori.

Questa materia è appena abbozzata nel disegno del Codice; e potrà essere largamente temperata con i sette capi di materie, di cui l'onorevole Pessina ha fatta l'indicazione. Studi il Governo il modo d'impedire che l'ottimo principio dia cattive conseguenze.

L'onor. Massarani ha fatto lode che il disegno sanzioni pene non restrittive della libertà; ma in quali vari casi sono applicate?

Io invece deploro che il Governo e i suoi collaboratori non abbiano a fondo studiata la domanda della scieuza, che non vuole il soverchio uso della pena privatrice di libertà.

E pure l'onor. Zanardelli non può dimenticare il Congresso penitenziario internazionale, che ebbe sede in Roma, in cui furono piena-

mente studiate le pene accessorie, le quali debbono essere sostituite alla detenzione.

Pochi giorni di carcere per surrogare la multa non pagata adducono la diffamazione, la degradazione civile del buon operaio. Questi, avendo conosciuto il disonore della carcere e la società de' veri delinquenti, cade nel delitto, che perturba veramente l'ordine sociale.

Quale necessità può avere lo Stato di mettere in prigione un padre di famiglia, un giovane onesto, un marito, e di condannare la moglie, i figli alla miseria, alla mendicizia? Non vi era modo di trovare un surrogato alla detenzione, alla multa, che non può essere pagata? Le pene contravvenzionali si muteranno tutte nella detenzione.

Non parlo da sentimentalista. Perché se il condannato per contravvenzione è insolubile, non comandarlo a qualche giorno di lavoro alla campagna, di lavoro a vantaggio dell'Amministrazione dello Stato o del comune? Perché non condannare il colpevole a qualche giorno di lavoro in vantaggio del vero danneggiato?

L'idea del patronato per mezzo della giustizia è una bella idea, richiesta specialmente da quei popoli, che più soffrono la triste minaccia del socialismo e del proletariato moderno.

In questo obbietto noi camminiamo cogli occhi bendati.

Credetelo, onorevoli colleghi, questo patronato dello Stato nell'amministrazione della giustizia vale molto di più dei facili disegni di leggi sociali, mal digerite e mal comprese, che si gettano sopra il tappeto politico e che poi vanno o abbandonate o condannate sopra questi banchi (*approvazione*); vale più delle sospettose ed incivili sanzioni delle leggi di pubblica sicurezza.

Ed ora parlerò della estradizione. È dovere di tutti i popoli civili di darsi reciproca assistenza per la repressione penale, ricercando i contumaci, ovvero i condannati, che sfuggono alla esecuzione delle sentenze.

Le cresciute relazioni del commercio, la cresciuta facilità delle emigrazioni hanno resa più facile la fuga di coloro, che hanno un debito da pagare alla giustizia. Onde gli Stati ed i giuristi esprimono la necessità di allargare la sfera d'azione alla legge penale. I giuristi insegnano che la repressione dei delinquenti fuggiti all'estero si potrà raggiungere in due modi:

o con l'adottare una giurisdizione penale, promiscua, universale per ogni specie di delitti, ovunque e da chiunque commessi; ma questa è una teoria astratta: ovvero col rendere più efficace il sistema della estradizione.

Il Senato ben sa il corso storico della istituzione della estradizione che passò per tre stadi differenti. Nel medio evo prevalse il sistema detto empirico. La estradizione si chiedeva o non si chiedeva, si accordava o si negava, secondo il reciproco interesse. Mancavano regole fisse e procedure determinate: l'istituto era in lotta col diritto di asilo politico e religioso. È gloria dei comuni italiani di avere prima di altri Stati stipulato i cartelli di estradizione, mossi dal bisogno di ricercare i colpevoli, ai quali l'angustia del territorio alla patria rendeva facile la fuga in terra straniera. Questo secondo sistema, che si può dire convenzionale, si andò divulgando in Europa nella metà del secolo passato.

Da qualche tempo si è determinata la terza fase del sistema legislativo. Una legge deve determinare le norme, che il potere esecutivo deve osservare nella stipulazione dei trattati. Questo sistema vuole che la estradizione diventi un istituto giudiziario. Quanto ciò sia ragionevole e liberale è dimostrato dalla considerazione che tutte le Costituzioni moderne hanno accordato alla libertà individuale preziose guarentigie. Nessuno può essere arrestato né tradotto in giudizio se non nei casi e nei modi sanzionati dalle leggi. È dunque doveroso che la legge determini i casi e le forme dell'extradizione. Il diritto internazionale diplomatico otterrà grandi vantaggi dalla legge che convertirà l'extradizione in un istituto legale e giudiziario. Finora la estradizione fu considerata come un atto puramente governativo e perciò il Governo ne assume la responsabilità. Il potere giudiziario nei popoli liberi è esente dalle censure diplomatiche; lo straniero deve uniformarsi ai giudicati. Così il Governo non provocherà più cattivi umori.

Sonovi gli studi legislativi dell'Olanda, dell'Inghilterra, dell'America, dell'istessa Francia, che non condusse a termine l'opera sua di una legge sopra la estradizione; vi sono i lavori preparati dal Ministero degli affari esteri. Ebbene nel disegno del Codice un articolo afferma il principio della estradizione per atto di sentenza

e quindi contiene la promessa di una legge. Non so perchè la Commissione del Senato spregia il progresso e raccomanda la estradizione a modo antico. Io raccomando al Governo ed a coloro che saranno del bel numero nella Commissione coordinatrice, di non dimenticare quel che vogliono i progressi della società internazionale ed il giure moderno, quel che vogliono il ministro proponente e la Camera elettiva. (*Bene*).

E non dirò più oltre sopra argomento di diritto internazionale, perchè se volessi discorrere dei reati contro il diritto delle genti, dovrei dire che questo Codice è monco e difettivo.

Il Codice francese non ebbe un titolo speciale e *sui generis* intorno ai reati, che ledono la dignità e i diritti delle nazioni, perchè Napoleone, che dettò quel Codice, sognava duraturo il maestrato politico della Francia sopra gli altri popoli. Ora la scienza del diritto internazionale ha fatto bei progressi, dei quali il nostro Codice avrebbe dovuto profittare. E il disegno del 1877 aveva determinato questo progresso.

Tuttavia io sarò contento se il Codice addurrà con l'articolo proposto dall'onorevole guardasigilli l'obbligo di una legge sopra la estradizione, pur serbando inviolato il classico costume dei popoli, che sentono la dignità dell'asilo, l'ospitalità politica, l'America e l'Inghilterra, di non estendere la estradizione ai reati politici e commessi.

E qui mi risuona ancora all'orecchio la censura poco ponderata dell'onorevole Vitelleschi.

L'Italia non può rinnegare i canoni della ragione penale, l'esperienza della sua storia. I reati politici sotto il punto di vista del senso morale e della penalità, offrono nel mutare delle parti politiche da un lato la geenna, dall'altro l'altare. Lo Stato reitro dichiara infami i cospiratori ed i novatori; i carni popolari li celebrano martiri sino a quando la nuova signoria non si compone e non delibera monumenti.

La pena di morte fu per tempo abolita contro i reati politici; i trattati internazionali li escludono dai patti di consegna. Moltissimi reati politici sono indefinibili per i principii assoluti del delitto. I reati comuni sono immani, perturbano l'ordine giuridico sociale; i

politici variano colle maggioranze e le forme di Governo.

È impossibile che l'Italia possa dimenticare che l'asilo politico protesce la sua redenzione. Lo Stato nazionale non può essere istrumento di polizia di principati, che non sanno vivere d'accordo coi loro popoli. (*Bene*).

Darò una prova sperimentale di quel che sieno i reati politici. La sera del 16 giugno 1860 io mi addormentai in Napoli suddito all'ultimo re borbonico; la mattina del 17 giugno 1860 mi svegliai cittadino di un re costituzionale, perchè Francesco II tentò di salvare il suo trono col rievocare la tradita Costituzione del 1848. Ai 7 settembre 1860 diventai cittadino della grande patria italiana: il 7 febbraio 1861 diventai cittadino del nuovo Regno, dell'*alma parens*.

Ai 16 di giugno sarei stato punito nel capo se fossi stato processato come fautore di libertà: ai 17 giugno sarei stato punito, se avessi parteggiato pel partito assolutista; l'8 settembre sarei stato parimente punito se avessi parteggiato per la monarchia costituzionale meridionale. Nel 1858 sarei tradotto innanzi al Senato costituito in Alta Corte di giustizia, se commetessi uno dei reati di lesa maestà.

Mentre lo Stato punisce e difende gli ordini vigenti, la coscienza pubblica sa arbitrare sopra le forme di Governo e distinguere i malefici dalle virtù politiche. Ovunque sorsero statue in memoria dei condannati politici.

Chi visitando Napoli non si commuove nel vedere sulla piazza della Carità la statua innalzata al grande galeotto del Borbone, a Carlo Poerio? (*Bene!*) Invece ogni Governo vorrà punire e non celebrare gli uomini che danno di piglio agli averi od uccidono il prossimo. Il legislatore non può aderire alle voglie di Governi che a torto credono inconciliabili la libertà col principato.

Ma non abbandonerò questo tema dell'estradizione senza ricordare un altro principio già deliberato dalla Camera dei deputati ai 28 novembre 1877, quando adottò il primo libro del Codice, che sanzionava l'abolizione della pena suprema.

L'Olanda ed il Portogallo, che hanno abolita la pena di morte, rifuggono dal concedere la estradizione per i reati, che dai Governi stranieri sarebbero stati puniti con la morte o che

sarebbero stati giudicati da tribunali statari. La scienza e la pratica hanno sostenuto che in tali casi la consegna non si debba fare se non condizionata. Pertanto in tale argomento sono in conflitto due sovranità, quella dello Stato richiedente, che non può fare della grazia oggetto di un patto internazionale, e la coscienza dello Stato richiesto, che non sa prestarsi a servire all'opera del carnefice. Il diritto internazionale diplomatico ha adottato un espediente che risolve il conflitto. Nel momento, in cui il Governo abolizionista delibera la consegna propone la sottoscrizione di un protocollo segreto, col quale il Governo richiedente promette di far dare la grazia.

Ai 26 novembre 1877, la Camera dei deputati votò un ordine del giorno da me proposto per raccomandare questa cautela. La regola fu adottata nei lavori del Ministero degli affari esteri sul disegno di legge per la estradizione, e perciò non ho la vanità di riproporre un ordine del giorno. Mi accontenterò della sicura promessa dell'onorevole guardasigilli, che saprà circondarsi d'una schiera eletta di giureconsulti (*bene!*) nell'opera di coordinamento.

Ed ora dirò del duello, che ha agitato l'altro ramo del Parlamento, e del quale fuggacemente parlarono gli onorevoli preopinanti, il senatore Massarani ed il senatore Vitelleschi.

Qui si parrà la mia nobiltate.

Sgombrate, signori senatori, dall'animo un sospetto che mi ferisce. A torto io sono stimato un fautore del duello; qualcuno anzi s'inganna sino a credere che ne abbia fatto una professione. Questo pensiero offende la verità. Conosco un professore che un giorno, per impedire un duello tra un giovane studente di 17 anni e poco animoso, che era stato sfidato da un capitano, scese invece di lui sul terreno.

Il capitano ed i suoi padrini non vollero riconoscere che lo studente non aveva provocato. Il capitano preferì di avere contro di sè il professore, ed il professore, padre di famiglia, studioso del diritto, si battè per far salvo l'onore dello studente. Egli era stato soldato della patria; tornò più tardi nell'esercito.

Conosco lo stesso professore che, avendo percosso nel viso chi lo aveva provocato, gli diè la scelta delle armi e lo ferì. Nessun rimorso perturba chi ricorda tali fatti.

Eppure vi è in mezzo alla Commissione un collega, di cui proprio desidererei la fotografia (*ilarità*), che pensa che il duello debba essere equiparato all'omicidio. A chi può entrare in mente di dire omicida l'uomo che difende il gioiello dell'anima, l'onore?

La Commissione del Senato doveva correggere il disegno; ma un difetto di organizzazione era dentro la illustre Commissione, che ha studiato questo tema. Lessi nella storia greca che molti precettori davano norma di eloquenza ai giovani senza aver mai visto il fóro, simile a quel tale che parlò d'arte di guerra ad Annibale senza essere stato mai nel campo.

Certamente, chi si tiene lontano dalla pienezza della vita nazionale, e non sa che cosa sia il duello, ed ignora i servigi che rende alla società, può ripetere con convinzione la prosa del Rousseau e le requisitorie del Dupin; ma non farà opera prudente di legislatore.

In questo tema, gli egregi magistrati, i dotti, ma temperati giuristi, che pur essendo i guerrieri della parola mai cinsero brando, potevano ascoltare gli esperti, chiamando nella Commissione i generali e gli ammiragli, che seggono in questa Assemblea.

L'u dispiacevole l'oblio di non dare ai militari alcun seggio nella Commissione, che, per essere speciale, doveva adunare più svariate categorie di senatori.

Ora permettete ch'io parli mezzo da soldato, mezzo da avvocato, mezzo da professore...

Voce. Tre mezzi!! (*ilarità*).

Senatore PIERANTONI... Aggiungerò un quarto di senatore, e farò con quattro mezzi due intieri. (*Si ride*).

Innanzitutto, signori senatori, io non divido l'opinione storica del collega Massarani, che il duello non fosse conosciuto nell'antichità, e specialmente in Roma. I primi Quiriti, gente studiosa dell'utile, insegnavano a rendere più fruttiferi i campi ed a crescere in potenza con lo uccidere molti nemici. Tenevano per vana occupazione di oziosi ciò che non serviva direttamente alla vita. L'amore verso la patria, l'ossequio delle leggi, il rispetto per gli Dei e per il padre, l'esempio dei valorosi tolsero il tempo a private contese. Pure nei primi tempi i Romani ebbero continue contese con i Sabini e tanto erano rozzi e feroci che rubavano le donne nelle città vicine. Il migliore ed il più eloquente dei

romani era il cittadino che meglio feriva nel lanciare il giavellotto: *mittere qui poterat pilam disertus erat*.

La stessa etimologia della parola *duellum*, da cui per modificazione si formò la parola *bellum*, indica che il combattimento tra due fu più antico della guerra. Nell'antichità si conobbero i duelli per pubblica ragione; Omero e i primi ricordi di Roma ne tramandano esempi.

Del rimanente i combattimenti dei gladiatori, così chiamati, perchè armati di *gladium*, corta e grossa spada, erano duelli a morte tra due atleti appositamente ammaestrati, che dovevano colpire e difendersi secondo le regole dell'arte e quando erano feriti a morte dovevano cadere secondo determinati atteggiamenti. Caligola ordinò che i gladiatori combattessero a squadre. Claudio fece combattere anche le donne.

Gli spettatori nei ludi gladiatorî, alzando il pugno, *pollice verso*, volevano la continuazione del combattimento, e le matrone invece di chiedere pietà per i miseri ne volevano l'agonia.

A questi ricordi l'onore Massarani, tanto elegante quanto erudito artista, vorrà stimare il duello moderno espressione di più miti costumi.

Certa cosa è che gli antichi Romani nell'ora di grandezza della patria maledissero i poeti che consigliavano vili propositi, ed ebbero sempre alto il sentimento dell'onore pubblico. Per le loro virtù militari vivendo sempre nella guerra chiusero soltanto due volte il tempio di Giove. Certo è che la Grecia fu valorosa con Sparta, la quale mandò in bando Archilogo, perchè nei suoi versi aveva detto che era meglio gettare lo scudo e fuggire che morire.

Non parliamo del medio-evo, del duello giudiziario e delle guerre private, che ricordano la confusione delle nuove genti e la impossibilità, in cui era la società di dare forma ad una corretta giustizia. D'altronde la viva fede religiosa insinuò l'idea che il Dio degli eserciti proteggesse la verità vigilando ad ogni desiderio degli uomini.

A che parlare degli editti dei sovrani che fecero del duello un crimine di lesa maestà? I sovrani erano i capi dei baroni, i capi della gerarchia feudale. Il duello in quel tempo era una usurpazione del diritto maestatico del Re di comporre i dissidi. I Re vollero reprimere combattimenti, che decimavano la nobiltà ed indebolivano il Regno.

Ma il ricordo delle ordinanze di Blois del 1579 e di Enrico IV nel 1602, dimostrano che là, dove il sentimento dell'onore è potente, il rigore della legge riesce incompatibile coll'opinione pubblica e produce l'effetto contrario. Chi ha il sentimento di obbedire alla legge dell'onore non teme la minaccia delle leggi politiche.

Le stesse leggi di condanne soprannaturali furono inefficaci. I papi, che, ambiziosi di potenza mondana, compresero nel mutare dei tempi le peculiari condizioni della società, non fecero viso arcigno al duello.

Il Concilio di Trento, con un canone dell'anno 1563, fulminò la scomunica contro i duellanti ed i padrini, contro coloro che avessero dati consigli o fossero stati spettatori, e contro l'Imperatore, i Re, i principi, i marchesi, i nobili, che avessero concesso nei loro domini un terreno per duello. Lo stesso canone del Concilio negò gli onori della sepoltura cattolica ai morti per combattimento.

Eppure alcun tempo innanzi Sisto IV, - quel papa belligero, che all'annuncio del trattato di Bagnolo non volle nè approvarlo nè benedirlo, dicendola pace di vergogna e d'ignominia, talchè morì di crepacuore il giorno dopo - sentì persino diletto del duello.

Negli ultimi mesi di sua vita avuta notizia che alcuni soldati della sua guardia pedestre avevano pattuito di combattere in campo chiuso fuori di Roma per contesa accaduta tra di loro, fece loro sapere che voleva essere testimonia del loro duello e che invece di uscire dalle mura combattessero in piazza di San Pietro, ordinando loro di non incominciare la pugna prima che ne desse il segno dalla finestra. Giunta l'ora, poichè vide i combattenti apparecchiati, li benedisse col segno della croce e diè il segnale del combattimento.

Nel primo duello uno dei combattenti fu ucciso dopo aver date e ricevute ferite. Nel secondo i combattenti furono feriti così gravemente che non poterono continuare. Stefano Infessura narra, che il papa prese assai diletto dello spettacolo e mostrò desiderio di vederne degli altri.

Così pensava il Re sacerdote di Roma, che sitibondo di dominio terreno, sentiva la necessità di serbare illese le virtù militari atte a mantenere la forza dei regni. (*Bene!*)

L'Italia ebbe un'epoca, in cui, non vi erano

duelli o erano rarissimi, quasi ignoti, vuoi nel tempo dei mecenati, dei cavalieri serventi e del dominio dei preti, che facevano l'ufficio di precettori, dando quella educazione, di cui il Parini fece la satira civile e che pur troppo, sopiva le energie nazionali; ovvero rarissimi nell'epoca della restaurazione.

Allora la patria nostra fu detta la terra dei poeti, un popolo di cantanti. E l'anima bella e sdegnosa dell'esule italiano cantava da Parigi nell'*Ausonio*, il più bello degli idillii di Terenzio Mamiani, che i superbi stranieri, pur vantando le antiche glorie italiane, facevano l'invito ai discendenti di Roma di cantare qualche molle canzonetta, unica arte, che restava agli italiani.

... o da quel suol remoto
Bello e gioioso che gli aranci infronda,
Nido gentil di veneri e d'amori,
Fa a' nostri orecchi udire qualche melode
Recente e cara, e i facili gorgheggi
(Che il puoi tu sol) dell'usignuolo imita.
Dio dei miei padri, e sostenuto hai dunque
Nel tuo furor che tempo si volgesse
In cui si fatto si terria sermone
Al disceso da Roma?

Il duello entrò nei costumi della gioventù italiana quando essa seppe cantare:

Chi per la patria muore
Vissuto è assai!

Chi non ricorda quanta forza ebbe a ridestare la sopita coscienza di nazione il virtuoso duello di Gabriele Pepe contro Lamartine in Firenze? (*Bene*).

Con questi ricordi storici ho voluto dire che la questione del duello è complessa, che ha aspetti proteiformi e che va bene studiata da coloro, che non astraggono dalla cognizione della vita nazionale.

O io m'inganno, od a me pare che il duello debba avere la stessa specificazione nel diritto sociale che il suicidio ha avuto nella scienza medica.

La Chiesa e lo Stato dominato dalle influenze sacerdotali dicevano il suicidio un delitto, perchè spezzava innanzi tempo le leggi naturali dell'esistenza e le divine della fede; la medicina lo diceva una follia. La nuova medicina, che studiò la produzione del suicidio in tutti i suoi aspetti, nelle sue origini, nelle sue forme, nelle sue passioni

dovette dare largo posto al suicidio *morale*, filosofico. La storia aveva dato i documenti umani di questa verità; ma l'esame delle ragioni era stato dimenticato dai teorici, dai mistici, dai paurosi.

Dall'imperatore Ottone, che all'annunzio di aver perdute le legioni si ritira nella tenda e si dà la morte, precorrendo a Teodoro d'Abissinia che, più forte di Napoleone III, non volle sopravvivere alla vittoria inglese; da Giuliano de' Gondi della congiura de' Pazzi, che per timore che sotto l'asprezza della tortura non avesse svelato i complici si dà la morte, al virtuoso Bellotti-Bon che si uccide, perchè non può pagare i debiti, il suicidio è il generoso sacrificio dell'uomo all'onore.

Come vi sono suicidii che derivano da vere alienazioni, così vi sono duelli che promanano dalla vanità, dalla prepotenza. Ma del pari, come il suicidio avviene di frequente per la prevalenza delle ingiustizie sociali, così il maggior numero dei duelli avviene per la imperfezione delle leggi e della giustizia disadatte a dare riparazione all'onore. Come il suicidio delle genti ragionevoli dipende spessissimo non dal solo carattere, ma dall'ambiente sociale; come le dottrine filosofiche del secolo XVIII avevano ridestato il gusto per l'antichità, ed i ricordi di Grecia e di Roma, talchè l'esempio dei Girondini fu splendido esempio del culto per il dovere e l'onore, così il risorgimento delle nazionalità, così la diffusione generale della educazione militare, le guerre nazionali, le gagliarde iniziative, hanno richiamato gli Italiani all'esercizio del valore, all'uso delle armi.

E perciò la soluzione giuridica di questo problema penale, che patì svariati mutamenti, perchè ora fu benedetto come omaggio alla giustizia divina, ora scomunicato come eresia, ora protetto, ora tollerato, ed ora perseguitato con ferocia inaudita, dev'essere risoluto non perdendo di vista i tempi e gli ordinamenti, sotto i quali viviamo. Il tema sdegnò il legislatore monastico, che, ravvolto nella toga del Pubblico Ministero, o chiuso nella coscienza del magistrato giudicante, o nel silenzio degli studi di un professore, non sente il moto vigoroso e pieno della vita italiana, ed oblia per il culto astratto di una teoria scientifica le virtuose utilità, che il duello suol dare.

Con questi intendimenti io dirò apertamente

e senza ambagi quello che coscienza, studio ed esperienza mi dettano. Innanzi tutto noto che ministro e Commissioni parlamentari nello studio della riforma della legislazione penale contro i duelli non sono concordi nel determinare l'obbiettivo giuridico del duello. Mentre nella relazione della Camera dei deputati vi è indecisione, perchè la ragione giuridica della repressione è cercata nella integrità della vita e delle membra, ossia, nei delitti contro le persone, e si accenna ad una novella configurazione del duello creata dalla scienza penale germanica, che lo dice un reato contro la pubblica giustizia; invece la Commissione nostra per voce di uno de' suoi relatori scioglie un inno alla troppo astrusa teoria tedesca. « La forma più spiccata dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è il duello. Carattere fondamentale la offesa alla giustizia col sostituire gli atti arbitrari privati all'azione della pubblica autorità ». Dopo queste parole il relatore gratifica di poco temperate parole i duellanti, perchè obbediscono « alla corrente dell'opinione volgare e di consuetudini create dalla passione, dalla vanità, dal pregiudizio e da tradizioni giudiziarie di altri tempi non ancora interamente svanite ».

Ben fece la Commissione a rimuovere l'errore del Codice vigente, che classifica il duello fra i delitti contro le persone, perchè quando due persone si accordano di battersi, non si sa dire contro quali delle due persone sarà commesso il reato. Pei risultati imprevedibili non si ravvisa nè l'elemento materiale, nè l'intenzionale del maleficio. Parimenti falsa è la dottrina della ragione fattasi da sè, riponendosi l'animo del reato nella volontà di sostituire la forza individuale alla forza pubblica e il giudizio delle armi al giudizio dei magistrati. La intenzione di uccidere o di ferire può spesso mancare: animi virtuosi esplosero le armi verso il cielo dopo che per offesa d'impeto fatta ad un amico gli offersero il petto. La intenzione di farsi giustizia da sè a torto si dice certa, perchè quelli, che siffattamente scrivono, dettano ed insegnano, supponendo che in tutte le offese, che un gentiluomo non può tollerare, vi sia facoltà di denunziare, e legge punitiva e possibilità di giudizio dei magistrati: altrimenti non si può logicamente concepire la idea della usurpazione della giustizia pubblica. Spessis-

simo i duelli sono eccitati da cause, che non potrebbero dare materia ad una denuncia o ad una condanna. Per esempio, una smentita, un atto di disprezzo, una vivacità, un dissidio di opinioni aspramente esposto, possono provocare una sfida. In tali casi il duello è la sanzione, per quanto incerta, del galateo. (*Bene*). Ma può dimenticare la Commissione che vi sono numerosi reati di azione privata, per i quali il danneggiato ha la libertà di non addurre querela?

Che vi sono molti reati, che vogliono prove spesso impossibili; per esempio, la flagranza nell'adulterio?

Possiamo dimenticare che i diffamatori hanno un'arte raffinata di dire e non dire, perchè sanno schivare l'azione della giustizia pur avvelenando con prava intenzione la felicità domestica?

E che dire della libertà della parola, che si esplica con la libertà della stampa, che vi pone di fronte il gerente, il quale nasconde all'ombra del suo abietto mestiere e dell'anonimo la viltà del nemico? Il gerente che specula sul carcere a tanto per giorno?

Colui che per errore o per necessità si rivolge al tribunale deve percorrere due o tre gradi, si sentirà assalito dagli avvocati, che spesso usano quell'eloquenza che Appio chiamò *canina*.

Per lui la difesa si converte in nuove maggiori offese, ovvero nella diffamazione moltiplicata per mille, simile alla pietra, che gettata nel centro di un lago moltiplica gli archi dal centro alla periferia. Invece il duello ha il suo lato buono: è tutela del buon costume, educa il popolo al culto dell'onore, eccita e fortifica il sentimento del dovere, modera gli abusi. Perciò noi legislatori dobbiamo fare opera umana e socievole, ricordandoci del detto di Aristotele, che un'altra volta ripeto: che « per vivere fuori la società, o bisogna essere un nume o un brutto ».

Addurrò alcuni esempi: Oggi domina la cronaca, ed un giovine marito, appena esordisce nella società raffinata, deve ascoltare il poco noto *reporter* che appalesa il fascino degli occhi della bella sposa (*visa*); descrive la bella diva apparsa tra i felici mortali. Oggi la società non vive più della divisione dei ceti. Un momento di gelosia, un guardo troppo procace possono produrre un risentimento, un equivoco.

Volete togliere al marito od al cavaliere il proponimento di dare una lezione all'indiscreto?

Chi tra voi, onorevoli signori della Commissione, suppone che lo stato giuridico della nostra legislazione sia così pieno, tal che sia vera la regola: « ad ogni torto la sua riparazione »?

Ho qui presso di me il Codice cavalleresco formato da un valoroso soldato e cavaliere, il generale Achille Angelini. Se la Commissione si fosse data la pena di leggerlo, avrebbe appreso due verità: che vi hanno numerosi fatti, ai quali la legge non dà riparazione e che i Consigli di onore servono a prevenire i duelli.

La legge della stampa dà azione ai corpi costituiti; ma le associazioni, i clubs come terranno illeso il loro stato di pubblica estimazione? La diffamazione protegge anche le tombe e si può estendere la querela dalla parentela; ma l'amicizia, la devozione al maestro, la stima del proprio duce possono essere cagioni generose di domande di riparazione. È classico il duello avvenuto in Francia tra il conte Filippo de Segur e il generale Gourgaud. Questi sfidò il primo, perchè nella storia della guerra di Moscovia non trattò bene il suo generale.

Le offese all'amor proprio, al prestigio del gentiluomo, il ridicolo divulgato con disegni o gesti, la censura al fisico, alla coltura, alla intelligenza, il ridere sul viso, il riferire discorsi compromettenti, il mancare di parola, di appuntamento, l'urto involontario non seguito da scusa, la interruzione, il non rispondere al saluto, insomma ogni mancanza alle leggi di buona educazione possono essere materia cavalleresca. Ma il Codice cavalleresco vieta il duello a numerose classi; lo vieta in tempo di guerra e tra parenti sino ad un certo grado, al giovine, che non abbia 21 anno, al maestro di scherma, salvo qualche caso di eccezione, ai personaggi, che occupano le più alte cariche dello Stato, all'uomo di 65 anni, ai benemeriti della patria, a talune professioni, al marito tradito che si divide dalla moglie se provocato dal ganzo, a numerose persone indegne non per condanne, ma per fatti domestici e sociali. E poichè parlai de'mariti, come io dirò: il marito che sorprende il drudo violatore del proprio talamo è scusato dalla legge se immediatamente uccide o ferisce. Se egli o perchè ha nelle mani le prove dell'adulterio non consumato o se per idea cavalleresca, ovvero per

tramandare illeso il proprio nome alle figlie nate da un amore infelice, chiederà la riparazione in un combattimento ad armi eguali, sarà giudicato? E vi saranno giudici per punire quest'uomo? (*Bene!*)

Adunque se le pene sono inani a reprimere il duello; se la giustizia è incompetente in molte offese, e se per i costumi dominanti e per la imperfezione degli ordinamenti politici e delle forme giudiziarie l'onore è poco sicuro, quale è il giusto giudizio che deve pronunciarsi sul disegno del Codice relativo al duello?

Se vi ha tutto un terreno di sentimenti e di delicatezza non garantita dalla giustizia comune, e se non è vero, tranne rarissimi casi, che i duellanti non adiscano i tribunali per farsi giustizia privata, sarà bene proclamare la impunità del duello, ovvero può esso figurare ed in quale misura nel Codice?

Io non avrei difficoltà di votare un Codice che non dichiarasse delitto il duello, neppure se ne fosse avvenuto omicidio, purchè lealmente pugnato. Il sentimento dell'onore, come il coraggio delle opinioni dev'essere rafforzato in Italia. Il punto d'onore è ciò che vi ha di più intimo e di più profondo nella personalità umana. Per me l'uomo non esiste più moralmente, quando patisce offesa all'onore; la sua individualità si può dire distrutta. Egli più che il diritto, ha il dovere di respingere ogni attacco alla sua personalità. E poi conosco per esperienza quel che può dare la giustizia nostra. (*Sensazioni*).

Grande fu la lotta tra la società e l'individuo. La feudalità cadde sotto i colpi del potere regio, dei comuni e dei legisti. La giustizia sociale prese il posto della giustizia individuale; il progresso fu immenso. Ma lo Stato, scrive il Laurent, con la sua giustizia non spogliò e non spoglierà totalmente l'uomo del suo diritto personale, il grande scrittore annunziò che il duello non scomparirà sino a quando una goccia di sangue germanico scorrerà nelle nostre vene.

Gli antichi non avevano il sentimento della individualità, i cristiani l'ebbero meno. L'uomo ascetico è posto fuori e sopra le leggi della natura.

Ripeterò col Rousseau che il duello è illogico ed assurdo; ma desidero leggi utili alla patria nostra.

Chi consigliò all'onorevole ministro il capo IX del titolo IV del disegno di Codice, raccolse in

un ordine di articoli, dal 226 al 236, tutte le sanzioni scritte nei Codici della Germania, del Belgio e della Luigiana.

Esordisce col punire (art. 226) la sfida che, semplicemente proposta, non ha carattere speciale di reato, perchè può ricevere una risposta evasiva. L'articolo appalesa inoltre l'ignoranza di ogni uso cavalleresco, per cui la sfida si manda da altri.

Vuol punire il duello, che non adduce lesioni personali: sanzione assurda, perchè il risultato di un fatto, che non ha l'elemento intenzionale, nè materiale di ogni reato, deve sfuggire alla giustizia punitiva.

Vuole punire con l'art. 228 più gravemente la morte o la ferita nel duello, come se il superstite abbia potuto prevedere e volere i risultati del suo attacco e della sua difesa.

Osa proporre che i portatori della sfida sieno puniti come i duellanti; mentre, stando la sostanzialità del duello nel precedente accordo, la dottrina della complicità non si adatta al fatto. Ognuno comprende che il padrino dell'ucciso ha tutto voluto, meno la morte o la lesione dell'amico, a cui fece assistenza. La uccisione o il ferimento è un evento, a cui non diè opera alcuna. Anzi, chi dirige il duello, usa ogni studio per impedire alcun danno. E come non si pensò che la società deve paventare il duello senza padrini?

Cancelli adunque l'onorevole ministro tanta anomalità di sanzioni. A lui non voglio chiedere la proposta di sanzionare i Consigli di onore. Ma quello che non farà il legislatore, lo può fare il ministro della guerra. Per gli ordinamenti militari moderni tutta la gioventù italiana appartiene ora all'esercito. Il ministro delle armi può svolgere il regolamento di disciplina ed ordinare i giuri d'onore, imitando in ciò l'esempio dell'Austria, che fin dal 1841 stabilì questi arbitrati disciplinari. Vi siano compresi tutti gli uffiziali e sottuffiziali, dall'esercito di prima linea alla milizia territoriale, con quelli pensionati e della riserva; il duello per altri modi sarà ridotto, quasi abolito.

Non vi preoccupate di qualcuno che potrà essere ferito o ucciso, perchè nel duello, mi appello a tutti coloro che conoscono il giuoco delle armi, specialmente al senatore Sauli, che ricordo abilissimo nella nostra sala d'armi (*il-arità*), l'essere ferito non significa non essere

stato valoroso, e l'aver ferito non significa l'averlo voluto. Molto è in arbitrio del caso fortuito.

Ad esempio, Floquet avvocato ferì il Boulanger generale. Quando vi è il consenso, protetto dal giudizio di uomini di onore, l'attacco simultaneo e l'evento ignoto tolgono il dolo e il danno, i due elementi del reato, perchè *volenti non fit iniuria*. La giurisprudenza francese sopra il fatto della Costituente francese, che non pensò di punire il duello, dopo aver abolito i famosi editti della regalità, non trovò da punire il duello per queste ragioni. Dopo la pubblicazione del Codice del 1810, nell'epoca della reazione avvennero numerosi duelli. Ebbene, dal 1828 al 1833 una numerosa e costante giurisprudenza ritenne che il duello non era punibile. Soltanto dopo le guerre civili del 1830 la magistratura, sopra le conclusioni del Pasquier e del Dupin, cambiò pensiero nel difetto di una legislazione speciale.

L'Italia non deve copiare il Codice germanico, il Codice della Prussia, il Codice della Luigiana, dell'Olanda e del Belgio, perchè la Prussia, se ha nel suo Codice le pene contro il duello, non le applica ai duelli universitari e per l'esercito ha il giuri.

Il principe di Bismarck se fosse stato punito per le cicatrici che porta sulla faccia, come altri numerosi giovani della Germania, se avesse temuto il Codice, non avrebbe avuto l'animo fermissimo, nè sarebbe stato il motore della redenzione germanica. (*Bene*). La Prussia ha il più gran numero di giovani nell'esercito; gli ordini militari sono prevalenti sopra l'educazione pubblica.

Il Belgio è uno Stato neutrale. L'America non ha esercito nazionale in gran numero; ebbe bisogno di severi statuti penali, perchè ivi si generò l'uso dei duelli detti all'americana, oltremodo crudeli.

Il regolamento di disciplina ed il Codice militare possono punire i soli ferimenti o le sole morti occasionate da duelli non sottoposti ai giuri d'onore. Il Codice comune può reprimere il solo duello proditorio e sostituire alla pena della detenzione buone indennità pecuniarie per quei casi rarissimi e singolari, in cui l'esito incerto del duello potrà togliere il braccio a qualche persona o la vita a chi debba dare assistenza ai suoi. Ma tale rifazione è più da cercare con l'azione civile che con la penale.

Appena il regolamento dell'esercito avrà ap-

provato il Codice dell'onore, le associazioni ginnastiche, i clubs, ed altre associazioni ordineranno le giurie. Aspettate dall'azione preventiva di questi ordinamenti quello che la legge non vi può dare.

In verità, o signori, se volete una gioventù italiana e una nazione forte che sappia combattere e vincere, non accettate su questo obbietto un Codice, che non va alla pari colle nuove condizioni della educazione militare. Ogni giorno si prescrivono tiri a segno, s'incoraggia la scherma, la ginnastica nelle scuole, si grida che bisogna ringagliardire il carattere nazionale, e poi?

Noi viviamo in tale disordine politico internazionale, per cui una pace continuamente armata non sa nulla decidere; quale meraviglia se nella movenza delle pubbliche passioni e per quell'impeto primo della nostra razza, se per tanta compressione dello spirito militare, che da un giorno all'altro potrebbe trovare il suo sfogo alle frontiere, non sia rara la cronaca di poco sanguinari duelli?

Quindi io termino, ripetendo ancora una volta che il ministro della guerra debba pubblicare un Codice cavalleresco ed ordinare i giuri d'onore. Che il Codice debba punire il solo ferimento ed omicidio in duello proditorio, che ai ferimenti ed alle morti debbano seguire le indennità pecuniarie.

Si studi se non convenga reprimere la provocazione al duello con la stampa?

Aggiungo che lo stesso Codice penale militare deve essere riveduto. Io non so comprendere come la Commissione abbia potuto proporre che per i militari si riduca la pena del duello ad un terzo, dopo aver riconosciuto che i militari passando alla prova delle armi fanno il loro dovere.

Signori commissari, il soldato italiano vi rifiuta questo beneficio, pel quale pare che egli paventi la pena.

Già il Codice o il regolamento militare prescrive che le punizioni per lievi casi e per gli alti gradi sieno espiate con gli arresti in fortezza: quel che ripugna all'ufficiale italiano e ad ogni norma di giustizia e di equità è la disarmonia fra la legge penale e la legge comune, che sanziona un doppio peso ed una doppia misura: se un militare offeso non si batte, è punito severamente e quasi sempre espulso con nota d'i-

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 NOVEMBRE 1888

gnominia dallo esercito e si vede così spezzata la carriera. Se, accetta il duello, è punito dalla disciplina militare e dal Codice comune. Talchè la legislazione vigente non solamente è assurda, ma ingiusta, perchè il militare è punito due volte, e il borghese una sola volta.

Queste idee e tali proposte raccomando alle persone innominate che dovranno comporre la Commissione di coordinamento. Però all'onorevole ministro guardasigilli, che comprende la importanza dell'obbietto, rivolgo una preghiera.

Io lo prego di non confutarmi e di rimettere la decisione alla Commissione. Egli bene intende che una parola di tenace simpatia pel progetto del Codice detta nella discussione, può offuscare la serenità e l'indipendenza dei giudici che dovranno deliberare sopra le mie proposte. Questo solo io affermo che le feci, non pensoso di me; ma del bene della patria. (*Bene!*).

Ed ora passerò all'altro argomento, alla diffamazione.

È lontano da me, che mostrai pienissimo il petto alla calunnia e la respinsi senza paura, di invocare rigori, restrizioni contro la libertà della stampa; ch'anzi desidero due spiegazioni. Il disegno di Codice intende di ritogliere dallo Editto speciale i reati di ingiuria e di diffamazione, i quali se commessi con scritti, con disegno o con la stampa (art. 372) sono maggiormente da punirsi, perchè il colpevole appalesa più intensa volontà di delinquere e cagiona maggior danno, usando istrumenti di grande diffusione e più duraturi che non la fugace parola. Vedo ristretta la libertà della parola del difensore, perchè alle pene disciplinari si aggiunge la potestà discretiva di dare una pecuniaria riparazione all'offeso. Si pensò alle stampe che verranno dall'estero? Che non avranno indicazione del loco ove saranno pubblicate?

Come sarà coordinata la teorica generale della complicità colla istituzione del gerente responsabile? L'editto della stampa in Piemonte e nelle altre regioni reca all'art. 47 che possa essere punito col gerente solamente colui che sottoscrisse l'articolo incriminato. Lo stesso editto pubblicato nelle provincie meridionali estende la inquisizione allo autore dello scritto. Si dirà che la legge posteriore ha derogata l'antérieure? Sarebbe disdicevole così di sbieco toccare ad una legge di grande garanzia politica. Ve ne rimetterete alle incertezze della giu-

risprudenza, la cosa sarà perigliosa. Interrogai privatamente alcuno dei commissari e mi rispose che non si era trattato questo argomento. Sia esaminato, perchè chi volesse toccare la stampa indirettamente troverebbe in me un avversario. In questo tempo in cui l'aura non spira propizia alle libertà popolari, ricorderei le supreme parole del conte di Cavour: « Non toccate la stampa ».

Un'altra spiegazione importante fa mestieri ottenere. Il disegno mantiene il sistema ibrido del Codice francese; ricorda la distinzione tra la vita privata e la pubblica, il motto di Royer-Collard: *La vie privée doit être murée*.

Io non conosco una vera distinzione tra le due vite. Credo le virtù private il migliore fondamento delle virtù pubbliche. È meglio lasciare aperto l'uscio di casa allo sguardo pubblico che di vedere i ladri dell'onore entrare per le fessure dei muri. Io non so capire dove termini la vita privata e cominci la pubblica; per me i dolori della vita pubblica mi furono sempre compensati dalle gioie della vita privata.

A Roma la legge 18 del Digesto *de iniuriis et famosis libellis* liberava dalla pena chiunque dava la prova di aver detta la verità. Questa legge di alto sindacato politico io vorrei sanzionata. Tuttavia il disegno ammette la prova della verità in quattro casi, il primo dei quali è quello contro il pubblico ufficiale. Si può arguire che il diritto della prova si estenda anche contro pubblici amministratori dello Stato, delle provincie e dei comuni, perchè nell'articolo 196 si sanziona per gli effetti delle leggi penali una equiparazione tra i pubblici ufficiali ed alcune classi di persone. Se ciò è vero, perchè non si ammise lo stesso sindacato contro i senatori e i deputati?

Un sindaco immorale, un corrotto amministratore, il magistrato che vende la giustizia ed è corrotto, offendono specialmente il diritto dei singoli. Come non dichiarare il diritto del sindacato sopra la vita dell'uomo di Stato, del legislatore, che può avvelenare le sorgenti prime della sovranità? Io non ho sospetti contro le assemblee legislative; la vita parlamentare è molto onesta in Italia; il potere non dà ricchezze: ma noi facciamo leggi che avranno impero nell'avvenire.

Quale privilegio non sarebbe quello di togliere al paese il diritto di discutere i nostri atti?

Quando insieme con la potestà di discutere e fare le leggi noi abbiamo il grave e inviolabile diritto d'ispezione sopra i poteri e le amministrazioni dello Stato, come non lasceremo libera la nazione di sindacare i suoi mandati?

Il dovere di colmare una deplorabile lacuna mi sembra vieppiù imprescindibile quando il disegno di legge nel titolo dell'oltraggio garanti con sanzione penale nuova l'onore e la reputazione e il decoro di un membro del Parlamento, vilipesi a cagione delle sue funzioni.

Io non vo' più dire su questo obbietto; son certo che il testo del Codice sanzionerà l'eccezione della verità contro i legislatori delle due Assemblee.

S'agita nel paese un moto di crescente democrazia cittadina o municipale. Tra giorni discuteremo la riforma della legge comunale e provinciale. Il sindacato di tutti gli uffici elettivi, di tutte le amministrazioni pubbliche sia coronato dal supremo sindacato delle Assemblee legislative.

Mi rimarrebbe a parlare dell'ultimo tema che io ho prescelto: degli abusi dei ministri del culto. L'ora è tarda e mi riservo di trattarla in un'altra seduta.

Termino augurandomi che le mie proposte sieno accettate; se esse non lo saranno, rimarranno come testimonianza del profondo mio culto per la maestà del diritto, del mio amore per le libertà nazionali e per la gloria della nostra patria. (*Vive approvazioni. Molti senatori si accostano a salutare l'oratore.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corte.

Senatore CORTE. Io incomincio col chiedere venia al Senato di prendere la parola in un argomento di questa natura.

Dichiaro prima che io non entrerò nella questione giuridica. Tratterò semplicemente quella parte che si riferisce agli articoli 173 e 174 del nuovo Codice penale, e la tratterò esclusivamente dal punto di vista politico.

L'onor. guardasigilli deve certamente ricordare che 11 anni fa, nell'occasione in cui principi molto conformi a quelli cui si ispirano questi due articoli di legge furono presentati alla Camera dei deputati in un progetto di legge dall'allora ministro guardasigilli onorevole Mancini, il defunto e compianto mio amico

deputato Varè, con grande autorità di parola, e io con scarsissima autorità di parola, ma con non meno profonda convinzione, abbiamo combattuto quei concetti.

Io so che esistono due scuole, le quali ambedue pretendono al nome di liberali.

Vi è una scuola la quale vede nella libertà un mezzo di Governo.

Io mi onoro di appartenere a detta scuola, e non a quella che vede nella libertà lo scopo del Governo e che cammina risolutamente verso quello scopo, abbattendo colla senre tutti i diritti individuali che paiono fare ostacolo a quel suo intento.

Io so che i principi contenuti in questi due articoli di legge sono accolti con plauso da quel grande numero di persone le quali si dicono e si credono liberali, e che salutano come atto di liberalismo ogni atto di autoritarismo od anche di arbitrio che il Governo possa commettere in odio dei preti.

Io non appartengo a quella scuola.

Io credo che essere giusti con gli amici sia cosa facile, ma l'essere giusti con gli avversari e coi nemici sia un altissimo dovere morale, ed è appunto per questo che io, che non sono stato mai nè sono amico dei preti, amo che i preti siano trattati con tolleranza ed equanimità.

Premetto un'altra dichiarazione.

Io non credo nè possibile, nè desiderabile la conciliazione tra l'Italia ed il papato. Io sono convinto che, qualora questa conciliazione si facesse, sarebbe funesta per l'Italia, e sarebbe funesta per la libera evoluzione del sentimento religioso. Io parlo del sentimento religioso in genere. Io sono convinto, e lo fui sempre, che nelle condizioni del Regno d'Italia verso il papato non vi sia che una soluzione possibile; dove non è possibile la conciliazione, non è possibile che la separazione assoluta.

Ora la parola sarà dura, ma mi pare vera; in questi articoli 173 e 174 io non vedo nè un sentimento di conciliazione, nè un sintomo di separazione; vedo un sintomo, ed un sintomo assai evidente, di confusione.

Quando l'onor. Mancini, che era in allora guardasigilli, presentava questi principi formulati in un disegno di legge, questo poteva essere considerato come una misura transitoria; ma intercalati nel Codice, siccome suppongo

che un Codice non si possa riformare e modificare ogni giorno, essi assumono un aspetto di legge stabile e definitiva e di lotta perpetua colla Chiesa, e tanto più deplorabile che tali principî, restando fermi nella legge, renderebbero, a mio avviso, impossibile quella separazione tra Chiesa e Stato, alla quale io credo debbano tendere tutti i liberali italiani. Conseguentemente come tali lo desidererei di vederli cancellare dal nuovo Codice italiano.

Aggiungo che, secondo me, tutte le leggi eccezionali, tutte le leggi che si dicono *ad homines* nei regimi da liberi sono rigettarsi, perchè hanno qualcosa di odioso che le leggi non dovrebbero avere mai.

Io capisco come vi siano contro il clero in gran parte del paese dei giusti sdegni, dei legittimi risentimenti; ma io non credo che sdegni o risentimenti debbano trovare posto nelle leggi che reggono i diritti dei cittadini.

L'onorevole relatore della Commissione pare a me che abbia sentito egli stesso la debolezza della tesi che sosteneva, inquantochè per legittimare queste disposizioni eccezionali in odio dei ministri dei culti, egli ha finito per dire che bisognava considerare l'abuso del clero come quello di un pubblico ufficiale, e dice: come si puniscono in forme speciali altri pubblici ufficiali, non v'è nulla di straordinario che si possano anche punire con penalità speciali i ministri del culto.

Ora io, partendo sempre dal principio che tardi o tosto, se si vuol trovare la pace religiosa in paese, bisognerà venire alla separazione della Chiesa dallo Stato, non capisco come si possa considerare l'ufficio del prete come un ufficio pubblico. Sarà un ufficio che si esercita in pubblico, ma vi sono molti altri uffici che si esercitano in pubblico, ad esempio l'insegnamento, il presiedere un *meeting* in piazza; ma non c'è nessuna sanzione penale che colpisca più che gli altri i cittadini che presiedono un *meeting*. E veramente il relatore della Commissione, poche pagine dopo, parlando della proposta che era stata fatta per punire coloro che usurpavano funzioni, titoli, distintivi od onori anche ecclesiastici, dice che la Commissione non crede di poter accogliere questo principio perchè questo non riguarda direttamente lo Stato. E ciò è giustissimo. Allo Stato non riguarda punto di occuparsi dei distintivi ecclesiastici

che un laico possa abusivamente rivestire; per ciò non può considerarsi l'ufficio del ministro del culto come un ufficio pubblico come s'intenderebbe qui, quasi che il prete fosse un funzionario dello Stato.

Mi permetto poi di osservare un'altra cosa. Io vivo in campagna, in un piccolo paese, e ne conosco un poco le abitudini; conosco le rivalità, le gelosie - mi si consenta la parola - i grandi pettegolezzi che si agitano in quelle piccole sfere.

Quando voi avrete messo i preti sotto questa legislazione, avrete una serie continua di accuse: che il prete tale si è immischiato in questo ed in quello, o che so io. Voi vi metterete in una posizione difficilissima, li inasprirete, e se sono cattivi, li renderete pessimi; non otterrete altro risultato che quello.

Poi pare a me che nel 1870, quando noi siamo entrati a Roma, che la nostra vittoria sul papato era recente, mentre non è stato necessario allora di prendere nessuna disposizione di legge di questa natura, sia anche meno necessario adesso. Sono decorsi 19 anni, è venuta su una generazione nuova la quale è nata da che il papa ha cessato di essere sovrano a Roma.

Tutti, non solamente il paese, ma l'Europa si è avvezza a questo: non son molti giorni che un alto potentato estero ha confermato il concetto dell'intangibilità di Roma. E qui colla mia abituale franchezza dirò che l'intangibilità di Roma più che su di una legge come questa, o su assicurazioni di potentati esteri, credo debba fondarsi su due cose: sulla virtù dei cittadini, e sul sentimento della libertà. Quando avrete un paese valoroso, e credo che l'Italia lo sia, ma che questo paese abbia anche profondo il sentimento della libertà, cosa che manca a noi e che più di tutto conviene di creare, quel giorno Roma sarà intangibile, piaccia o no anche ai potentati esteri, inquantochè una nazione di 30 milioni di abitanti, decisa a qualunque sacrificio, non si fa prendere la sua capitale da chicchessia.

Ma mi diranno: i preti non si puniscono? Chi dice di non punirli? Io voglio che si punisca il prete quando è cospiratore; ma non voglio che si punisca il cospiratore solo perchè è prete. Il prete, mi dicono, può colle sue parole dette pubblicamente, mettere in pericolo, non so che cosa veramente; io però dico che

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 NOVEMBRE 1888

sono diciotto anni che ripetono quelle parole e non hanno messo in pericolo che la propria influenza, la quale è andata diventando minore ogni giorno più. Ma è succeduto un fenomeno che avviene in politica: che quando si è ottenuto il 95 per cento si diventa arrabbiati perchè manca il 5 per cento da ottenere ancora.

Io non amo il prete; ma non amo vedere perseguire nessuno; ho convinzione che la libertà non è possibile ad ottenersi per noi se non la si accorda agli altri; la libertà esclusiva è una cosa che non dura. Il solo e pratico modo di rendere un paese o della gente liberale è di predicare coll'esempio molto più che colle parole.

Lasciamo che i preti siano giudicati dal Codice comune colle stesse pene che sono applicate per gli altri cittadini.

Meno noi ci occuperemo di preti e del papa, tanto più facilmente risolveremo il problema di vivere in pace.

Il più bello articolo della Costituzione degli Stati Uniti americani è quello che interdice al Congresso di occuparsi di simili questioni.

Non dirò altro; ho parlato di questa materia nella quale sono assolutamente incompetente, solo per aprirvi l'animo mio e per dirvi che come liberale, io non posso consentire su queste disposizioni di legge, le quali mi offendono e che, sono certo, produrranno un risultato diametralmente opposto di quello che voi ne aspettate.

PRESIDENTE. La seduta è rimandata a lunedì alle ore 2 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia;

Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

La seduta è levata (ore 5.15).